SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 1° agosto 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERAZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1987.

Modificazioni al regolamento.

Il Senato della Repubblica, nella seduta del 23 luglio 1987, ha approvato le seguenti modificazioni al proprio regolamento:

L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (*Commissioni permanenti. Competenze*). — Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:

1) Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione;
2) Giustizia;
3) Affari esteri, emigrazione;
4) Difesa;
5) Programmazione economica, bilancio;
6) Finanze e tesoro;
7) Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport;
8) Lavori pubblici, comunicazioni;
9) Agricoltura e produzione agroalimentare;
10) Industria, commercio, turismo;
11) Lavoro, previdenza sociale;
12) Igiene e sanità;
13) Territorio, ambiente, beni ambientali.».

Conseguentemente, nell'articolo 21, il comma 1 è modificato come segue:

«1. Ciascun gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui all'articolo 22, in ragione di uno ogni tredici iscritti».

Nell'articolo 21, il comma 2 è modificato come segue:

«2. I Gruppi composti da un numero di Senatori inferiore a quello delle Commissioni sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in tre Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni».

Le modificazioni al Regolamento di cui ai presenti articoli sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione.

87A6713

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 20 luglio 1987, n. 314.

Assegnazione della quota attribuita all'Italia del contingente comunitario di cinquemila capi di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine, della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il regolamento CEE n. 1868 del Consiglio del 25 giugno 1987, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di cinquemila capi di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine, della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune;

Considerate le caratteristiche e la destinazione del bestiame oggetto del contingente;

Ritenuta la necessità di procedere alle assegnazioni della quota attribuita all'Italia, secondo un sistema che assicuri continuità di gestione e di importazione del bestiame in questione e tenga in maggior conto anche l'aspetto operativo;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo luglio 1987-giugno 1988 è messo in distribuzione un contingente tariffario di importazione di tremilacentocinquanta capi (tori, vacche e giovenche diversi da quelli destinati alla macellazione) di cui al regolamento CEE citato in preambolo.

Art. 2.

Possono partecipare alla ripartizione del contingente indicato al precedente art. 1 gli operatori che esercitano attività di allevamento e/o di commercio di bestiame bovino, e le cooperative che esercitano attività di allevamento.

Art. 3.

Le domande di partecipazione alla ripartizione, redatte su carta legale, debbono indicare la ragione sociale della ditta richiedente, la sede, il numero di iscrizione alla camera di commercio o al registro prefettizio delle cooperative, il numero di codice fiscale o di partita IVA, il tipo di attività effettivamente svolta. Esse debbono, altresì, indicare se il richiedente intenda partecipare alle ulteriori ripartizioni di tiraggi sulla riserva comunitaria o di quantitativi comunque disponibili.

Le domande debbono essere sottoscritte dall'organo sociale responsabile; tale firma deve essere autenticata nelle forme di legge.

Art. 4.

Ai fini della partecipazione alla ripartizione della quota di cui al successivo art. 6, le domande debbono essere corredate da una distinta delle bolle doganali relative alle importazioni effettuate nel triennio luglio 1984-giugno 1987, come da fac-simile allegato. Per ciascun anno debbono essere predisposte separate distinte: esse debbono essere sottoscritte dallo stesso firmatario della domanda, il quale deve attestare, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati ivi riportati corrispondono alle effettive importazioni realizzate, impegnandosi, nel contempo, a mantenere a disposizione dell'amministrazione per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle doganali).

Art. 5.

Le domande per partecipare alla ripartizione del quantitativo indicato al precedente art. 1 debbono pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Al riguardo farà fede la data risultante dal timbro a calendario apposto all'atto dell'arrivo della domanda.

Art. 6.

Il quantitativo di tremilacentocinquanta capi verrà ripartito come segue:

a) 60%, pari a milleottocentonovanta, in parti uguali fra tutti i richiedenti ammessi;

b) 40%, pari a milleduecentosessanta, in proporzione alle importazioni effettuate nel triennio luglio 1984-giugno 1987 a valere sui quantitativi previsti dai decreti ministeriali 12 luglio 1984, 12 luglio 1985 e 4 luglio 1986.

Gli ulteriori quantitativi che potranno essere attribuiti all'Italia a seguito di tiraggi, effettuati a valere sulla riserva comunitaria, o comunque disponibili, saranno ripartiti, in proporzione alle quote assegnate in sede di prima ripartizione, fra i richiedenti che avranno indicato nella domanda di voler partecipare a tali ulteriori ripartizioni.

Art. 7.

A seguito della comunicazione del Ministero del commercio con l'estero agli assegnatari con l'indicazione dei quantitativi loro attribuiti, potranno essere richiesti, in base alle modalità previste dai regolamenti CEE n. 2377 del 4 settembre 1980 e n. 3183 del 3 dicembre 1980, titoli d'importazione.

Le relative domande devono essere corredate da una cauzione pari a 3 ECU (Lit. 4.839) per ogni capo richiesto.

Sono applicabili le disposizioni sulla cauzione cumulativa di cui alla circolare del Ministero del commercio con l'estero n. 39/87 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 1987.

Qualora i predetti certificati vengano richiesti oltre il 31 marzo 1988, essi saranno, comunque, validi sino al 30 giugno 1988, data di scadenza del regime preferenziale.

Art. 8.

Al fine di assicurare una equa e continua gestione del contingente, l'esemplare n. 1 dei titoli d'importazione rilasciati, in caso di mancato o parziale utilizzo, dovrà essere restituito al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni Divisione II, alla scadenza della sua validità.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 20 luglio 1987

Il Ministro: SARCINELLI

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

FAC-SIMILE DELLA DISTINTA DELLE IMPORTAZIONI DI TORI, VACCHE E GIOVENCHE DIVERSI DA QUELLI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (REGOLAMENTO CEE N. 1868/1987)

Bolla n.	Data	Voce doganale	Stat. doganale	Origine e prov.	Quantità capi

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati sopra riportati sono veritieri e si impegna a mantenere a disposizione dell'amministrazione, per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle doganali di importazione).

Firma e qualifica

....

N.B. — I dati di cui sopra debbono riferirsi esclusivamente alle importazioni effettuate a valere sui quantitativi previsti dai decreti ministeriali 12 luglio 1984, 12 luglio 1985 e 4 luglio 1986.

87G0524

DECRETO 20 luglio 1987, n. 315.

Assegnazione della quota attribuita all'Italia del contingente comunitario di quarantaduemilaseicento capi di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, delle seguenti razze di montagna: razze grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmenthal, pezzata del Pinzgau, della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il regolamento CEE n. 1867 del Consiglio del 25 giugno 1987, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di quarantaduemilaseicento capi di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, delle seguenti razze di montagna: razze grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmenthal e pezzata del Pinzgau, della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune;

Considerate le caratteristiche e la destinazione del bestiame oggetto del contingente;

Ritenuta la necessità di procedere alle assegnazioni della quota attribuita all'Italia, secondo un sistema che assicuri continuità di gestione e di importazione del bestiame in questione e tenga in maggior conto anche l'aspetto operativo;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo luglio 1987-giugno 1988 è messo in distribuzione un contingente tariffario di importazione di dodicimila capi (vacche e giovenche diverse da quelle destinate alla macellazione) di cui al regolamento CEE citato in preambolo.

Art. 2.

Possono partecipare alla ripartizione del contingente indicato al precedente art. 1 gli operatori che esercitano attività di allevamento e/o di commercio di bestiame bovino, e le cooperative che esercitano attività di allevamento.

Art. 3.

Le domande di partecipazione alla ripartizione, redatte su carta legale, debbono indicare la ragione sociale della ditta richiedente, la sede, il numero di iscrizione alla camera di commercio o al registro prefettizio delle cooperative, il numero di codice fiscale o di partita IVA, il tipo di attività effettivamente svolta. Esse debbono, altresì, indicare se il richiedente intenda partecipare alle ulteriori ripartizioni di tiraggi sulla riserva comunitaria o di quantitativi comunque disponibili.

Le domande debbono essere sottoscritte dall'organo sociale responsabile; tale firma deve essere autenticata nelle forme di legge.

Art. 4.

Ai fini della partecipazione alla ripartizione della quota di cui al successivo art. 6, le domande debbono essere corredate da una distinta delle bolle doganali relative alle importazioni effettuate nel triennio luglio 1984-giugno 1987, come da fac-simile allegato. Per ciascun anno debbono essere predisposte separate distinte: esse debbono essere sottoscritte dallo stesso firmatario della domanda, il quale deve attestare, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati ivi riportati corrispondono alle effettive importazioni realizzate, impegnandosi, nel contempo, a mantenere a disposizione dell'amministrazione per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle doganali).

Art. 5.

Le domande per partecipare alla ripartizione del quantitativo indicato al precedente art. 1 debbono pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Al riguardo farà fede la data risultante dal timbro a calendario apposto all'atto dell'arrivo della domanda.

Art. 6.

Il quantitativo di dodicimila capi verrà ripartito come segue:

a) 60%, pari a settemiladuecento, in parti uguali fra tutti i richiedenti ammessi;

b) 40%, pari a quattromilaottocento, in proporzione alle importazioni effettuate nel triennio luglio 1984-giugno 1987 a valere sui quantitativi previsti dai decreti ministeriali 12 luglio 1984, 12 luglio 1985 e 4 luglio 1986.

Gli ulteriori quantitativi che potranno essere attribuiti all'Italia a seguito di tiraggi, effettuati a valere sulla riserva comunitaria, o comunque disponibili, saranno ripartiti, in proporzione alle quote assegnate in sede di prima ripartizione, tra i richiedenti che avranno indicato nella domanda di voler partecipare a tali ulteriori ripartizioni.

Art. 7.

A seguito della comunicazione del Ministero del commercio con l'estero agli assegnatari con l'indicazione dei quantitativi loro attribuiti, potranno essere richiesti, in base alle modalità previste dai regolamenti CEE n. 2377 del 4 settembre 1980 e n. 3183 del 3 dicembre 1980, titoli d'importazione.

Le relative domande devono essere corredate da una cauzione pari a 3 ECU (Lit. 4.839) per ogni capo richiesto.

Sono applicabili le disposizioni sulla cauzione cumulativa di cui alla circolare del Ministero del commercio con l'estero n. 39/87 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 1987.

Qualora i predetti certificati vengano richiesti oltre il 31 marzo 1988, essi saranno, comunque, validi sino al 30 giugno 1988, data di scadenza del regime preferenziale.

Art. 8.

Al fine di assicurare una equa e continua gestione del contingente, l'esemplare n. 1 dei titoli d'importazione rilasciati, in caso di mancato o parziale utilizzo, dovrà essere restituito al Ministero del commercio con l'estero Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni Divisione II, alla scadenza della sua validità.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 20 luglio 1987

Il Ministro: SARCINELLI

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

FAC SIMILE DELLA DISTINTA DELLE IMPORTAZIONI DI VACCHE E GIOVENCHE DIVERSE DA QUELLE DESTINATE ALLA MACELLAZIONE (REGOLAMENTO CEE N. 1867/1987)

Bolla n.	Data	Voce doganale	Stat. doganale	Origine e prov.	Quantità capi

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati sopra riportati sono veritieri e si impegna a mantenere a disposizione dell'amministrazione, per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle doganali di importazione).

Firma e qualifica

N.B. — I dati di cui sopra debbono riferirsi esclusivamente alle importazioni effettuate a valere sui quantitativi previsti dai decreti ministeriali 12 luglio 1984, 12 luglio 1985 e 4 luglio 1986.

87G0525

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 luglio 1987, n. **316**.

Caratteristiche dei centri commerciali all'ingrosso e di quelli al dettaglio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con integrazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, che affida al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'emanazione di un provvedimento che indichi le caratteristiche dei centri commerciali all'ingrosso e di quelli al dettaglio, sentite le organizzazioni del commercio, della cooperazione e dell'associazionismo maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Sentite le predette organizzazioni;

Decreta:

Art. 1

Per centro commerciale all'ingrosso, si intende un «complesso di almeno cinque esercizi all'ingrosso, di attrezzature e di servizi, concepito, promosso, realizzato e gestito con criteri unitari da apposita società e dotato comunque di adeguate infrastrutture per la raccolta, il deposito e lo smistamento delle merci».

Art. 2.

Per centro commerciale al dettaglio, si intende un «complesso di almeno dieci esercizi al dettaglio che disponga — in misura adeguata — di infrastrutture, servizi comuni e parcheggio, possibilmente anche nei centri storici, — concepito, promosso, realizzato e gestito con criteri unitari da apposita società — nell'ambito del quale almeno il quaranta per cento della superficie complessiva di vendita sia destinata ad esercizi tradizionali e specializzati. Il centro deve altresì essere integrato con attività paracommerciali (ad es. bar, ristoranti, banche, uffici postali, agenzie d'affari) e, eventualmente, extracommerciali (ad es. teatri, cinema, sale convegni) anche ai fini di una maggiore capacità di attrazione».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 15 luglio 1987

Il Ministro: PIGA

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

87G0519

DECRETO 27 luglio 1987.

Nomina del collegio dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Immobiliare Venezia S.r.l.», in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1986, con il quale la società «Istituto fiduciario lombardo S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 233/1986, e sono stati nominati commissari liquidatori i signori:

prof. Luigi Guatri, nato a Trezzo sull'Adda (Milano) il 19 settembre 1927;
prof.ssa Maria Martellini, nata a Roma l'8 luglio 1940;
dott. Angelo Casò, nato a Milano l'11 agosto 1940;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza, nelle persone dei signori:

prof. Gianguido Scalfi, nato a Milano il 3 aprile 1924;
avv. Giuseppe Angeloni, nato a Terracina (Latina) il 1° agosto 1929;
Matteo Musumeci, nato a Randazzo (Catania) il 12 luglio 1942;
dott. Sergio Rossi, nato a Legnano il 18 settembre 1938, nella sua qualità di vice direttore della società «Publicompas S.p.a.», con sede in Milano;
Carlo Rossi, nato a Milano il 24 settembre 1927;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1987, con il quale la società «Sofinvest S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge, a seguito della dichiarazione di insolvenza ad opera del tribunale di Milano, in data 24 febbraio 1987;

Vista la sentenza del 16 giugno 1987, con la quale il tribunale di Milano - sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Immobiliare Venezia S.r.l.», con sede in Milano, via Borgogna n. 5;

Constatato che la «Immobiliare Venezia S.r.l.» risulta controllata al 99,9% dalla predetta «Sofinvest S.p.a.» già sottoposta a liquidazione coatta amministrativa,

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *B)*, del già citato decreto-legge, occorre sottoporre, a liquidazione coatta amministrativa la società «Immobiliare Venezia S.r.l.», con sede in Milano;

Decreta:

1. La società «Immobiliare Venezia S.r.l.», con sede in Milano, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa sono preposti:

il prof. Luigi Guatri, nato a Trezzo sull'Adda (Milano) il 19 settembre 1927;
la prof.ssa Maria Martellini, nata a Roma l'8 luglio 1940;
il dott. Angelo Casò, nato a Milano l'11 agosto 1940,

quali commissari liquidatori dell'«Istituto fiduciario lombardo S.p.a.», con sede in Milano, nominati con decreto ministeriale 25 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 1986.

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa dell'«Istituto fiduciario lombardo S.p.a.», nominato con decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987, composto dai signori:

prof. Gianguido Scalfi, nato a Milano il 3 aprile 1924;
avv. Giuseppe Angeloni, nato a Terracina il 1° agosto 1929;
Matteo Musumeci, nato a Randazzo (Catania) il 12 luglio 1942;
dott. Sergio Rossi, nato a Legnano il 18 settembre 1938, in qualità di vice direttore della società «Publicompas S.p.a.», con sede in Milano;
Carlo Rossi, nato a Milano il 24 settembre 1927.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1987

Il Ministro: PIGA

87A6633

DECRETO 27 luglio 1987.

Nomina del collegio dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Venezia 1 S.r.l.», in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, recante norme urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1986, con il quale la società «Istituto fiduciario lombardo S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 233/1986, e sono stati nominati commissari liquidatori i signori:

prof. Luigi Guatri, nato a Trezzo sull'Adda (Milano) il 19 settembre 1927;
prof.ssa Maria Martellini, nata a Roma l'8 luglio 1940;
dott. Angelo Casò, nato a Milano l'11 agosto 1940;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza, nelle persone dei signori:

prof. Gianguido Scalfi, nato a Milano il 3 aprile 1924;
avv. Giuseppe Angeloni, nato a Terracina (Latina) il 1° agosto 1929;
Matteo Musumeci, nato a Randazzo (Catania) il 12 luglio 1942;
dott. Sergio Rossi, nato a Legnano il 18 settembre 1938, nella sua qualità di vice direttore della società «Publicompas S.p.a.», con sede in Milano;
Carlo Rossi, nato a Milano il 24 settembre 1927;

Vista la sentenza del 20 febbraio 1986, con la quale il tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della società «Venezia 1 S.r.l.», con sede in Milano;

Vista la sentenza del 16 giugno 1987, con la quale il tribunale di Milano - sezione fallimenti, ha dichiarato la società «Venezia 1 S.r.l.» soggetta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Constatato che la «Venezia 1 S.r.l.» risultava avere con l'«Istituto fiduciario lombardo S.p.a.» unicità di direzione ed essere da questo finanziata in via continuativa;

Ritenuto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lettere *C*) e *D*), del già citato decreto-legge n. 233/1986, nonché dell'art. 3 dello stesso decreto-legge, come modificato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge n. 27/1987, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Venezia 1 S.r.l.», con sede in Milano;

Decreta:

1. La procedura fallimentare disposta a carico della società «Venezia 1 S.r.l.», con sede in Milano, è convertita in procedura di liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa sono preposti:

il prof. Luigi Guatri, nato a Trezzo sull'Adda (Milano) il 19 settembre 1927;
la prof.ssa Maria Martellini, nata a Roma l'8 luglio 1940;
il dott. Angelo Casò, nato a Milano l'11 agosto 1940,

quali commissari liquidatori dell'«Istituto fiduciario lombardo S.p.a.», con sede in Milano, nominati con decreto ministeriale 25 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 1986.

3. Alla medesima procedura e preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa dell'«Istituto fiduciario lombardo S.p.a.», nominato con decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987, composto dai signori:

prof. Gianguido Scalfi, nato a Milano il 3 aprile 1924;
avv. Giuseppe Angeloni, nato a Terracina il 1° agosto 1929;
Matteo Musumeci, nato a Randazzo (Catania) il 12 luglio 1942;
dott. Sergio Rossi, nato a Legnano il 18 settembre 1938, in qualità di vice direttore della società «Publicompas S.p.a.», con sede in Milano;
Carlo Rossi, nato a Milano il 24 settembre 1927.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1987

Il Ministro: PIGA

87A6634

DECRETO 27 luglio 1987.

Nomina del collegio dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Istituto finanziario lombardo servizi S.p.a.», in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, recante norme urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1986, con il quale la società «Istituto fiduciario lombardo S.p.a.», con sede in Milano, e stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 233/1986, e sono stati nominati commissari liquidatori i signori:

prof. Luigi Guatri, nato a Trezzo sull'Adda (Milano) il 19 settembre 1927;
prof.ssa Maria Martellini, nata a Roma l'8 luglio 1940;
dott. Angelo Casò, nato a Milano l'11 agosto 1940;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza, nelle persone dei signori:

prof. Gianguido Scalfi, nato a Milano il 3 aprile 1924;
avv. Giuseppe Angeloni, nato a Terracina (Latina) il 1° agosto 1929;
Matteo Musumeci, nato a Randazzo (Catania) il 12 luglio 1942;
dott. Sergio Rossi, nato a Legnano il 18 settembre 1938, nella sua qualità di vice direttore della società «Publicompas S.p.a.», con sede in Milano;
Carlo Rossi, nato a Milano il 24 settembre 1927;

Vista la sentenza del 4 giugno 1985, con la quale il tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della società «Istituto finanziario lombardo servizi S.p.a.», con sede in Milano;

Vista la sentenza del 16 giugno 1987, con la quale il tribunale di Milano - sezione fallimenti, ha dichiarato la società «Istituto finanziario lombardo servizi S.p.a.» soggetta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Constatato che la società «Istituto finanziario lombardo servizi S.p.a.» risultava essere di proprietà al 99,9% della «Italimmobili S.p.a.» controllante dell'«Istituto fiduciario lombardo S.p.a.» ed avere con l'«Istituto fiduciario lombardo S.p.a.» unicità di direzione;

Ritenuto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lettere *B*) e *C*), del già citato decreto-legge n. 233/1986, nonché dell'art. 3 dello stesso decreto-legge, come modificato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge n. 27/1987, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Istituto finanziario lombardo servizi S.p.a.», con sede in Milano;

Decreta:

1. La procedura fallimentare disposta a carico della società «Istituto finanziario lombardo servizi S.p.a.», con sede in Milano, è convertita in procedura di liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa sono preposti:

il prof. Luigi Guatri, nato a Trezzo sull'Adda (Milano) il 19 settembre 1927;
la prof.ssa Maria Martellini, nata a Roma l'8 luglio 1940;
il dott. Angelo Casò, nato a Milano l'11 agosto 1940,

quali commissari liquidatori dell'«Istituto fiduciario lombardo S.p.a.», con sede in Milano, nominati con decreto ministeriale 25 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 1986.

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa dell'«Istituto fiduciario lombardo S.p.a.», nominato con decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987, composto dai signori:

prof Gianguido Scalfi, nato a Milano il 3 aprile 1924;

avv. Giuseppe Angeloni, nato a Terracina (Latina) il 1° agosto 1929;

Matteo Musumeci, nato a Randazzo (Catania) il 12 luglio 1942;

dott. Sergio Rossi, nato a Legnano il 18 settembre 1938, in qualità di vice direttore della società «Publicompas S.p.a.», con sede in Milano;

Carlo Rossi, nato a Milano il 24 settembre 1927

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1987

Il Ministro: PIGA

87A6635

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 luglio 1987.

Autorizzazione all'Università degli studi di Catania all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università degli studi di Catania in data 24 gennaio 1983 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 23 ottobre 1986;

Sentito il parere favorevole espresso dalla III sezione del Consiglio superiore di sanità in data 3 giugno 1987;

Considerato che, in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Catania è autorizzata alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a*) dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite, oltre che nelle sale operatorie dell'istituto di clinica oculistica, anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di trapianto di cui al punto *b*) del precitato art. 1 debbono essere eseguite nelle sale operatorie dell'istituto di clinica oculistica.

Art. 3.

Le operazioni di cui al punto *a*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Saraniti dott. Gaetano, assistente presso l'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Catania;

Scaletta dott. Santi, ricercatore presso l'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Catania.

Le operazioni di cui al punto *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Reibaldi prof. Alfredo, direttore dell'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Catania;

Gorgone prof. Giovanni, professore associato presso l'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Catania;

Cavallaro prof. Nicolò, professore associato presso l'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Catania;

Borellini dott. Sergio, aiuto presso l'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Catania.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Catania è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A6485

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la formazione del Governo

Il Presidente della Repubblica, con decreti in data 28 luglio 1987, ha accettato le dimissioni che gli sono state rassegnate il 28 aprile 1987 dal Gabinetto presieduto dal sen. prof. Amintore Fanfani ed ha altresì accettato le dimissioni dalle rispettive cariche rassegnate dai Sottosegretari di Stato.

Considerato poi che l'on. Giovanni Giuseppe Goria, deputato al Parlamento, ha accettato l'incarico di comporre il Ministero conferitogli il 13 luglio 1987, il Presidente della Repubblica lo ha nominato, con decreto in data 28 luglio 1987, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con altro decreto in pari data, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica ha nominato:

l'on. prof. Giuliano Amato, deputato al Parlamento, *Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro;*

l'on. avv. Remo Gaspari, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

l'on. dott. Giorgio Santuz, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

l'on. avv. Aristide Gunnella, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

l'on. avv. Rosa Jervolino Russo, senatore della Repubblica, Ministro senza portafoglio;

l'on. prof. Sergio Mattarella, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

l'on. Carlo Tognoli, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

il prof. Antonio La Pergola, Ministro senza portafoglio;

il prof. Antonio Ruberti, Ministro senza portafoglio;

l'on. dott. Giulio Andreotti, deputato al Parlamento, *Ministro degli affari esteri;*

l'on. prof. Amintore Fanfani, senatore della Repubblica, *Ministro dell'interno;*

l'avv. prof. Giuliano Vassalli, *Ministro di grazia e giustizia;*

l'on. dott. Emilio Colombo, deputato al Parlamento, *Ministro del bilancio e della programmazione economica;*

l'on. avv. prof. Antonio Gava, deputato al Parlamento, *Ministro delle finanze;*

l'on. dott. Valerio Zanone, deputato al Parlamento, *Ministro della difesa;*

l'on. prof. Giovanni Galloni, deputato al Parlamento, *Ministro della pubblica istruzione;*

l'on. dott. Emilio De Rose, deputato al Parlamento, *Ministro dei lavori pubblici;*

l'on. dott. Filippo Maria Pandolfi, deputato al Parlamento, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste;*

l'on. avv. Calogero Mannino, deputato al Parlamento, *Ministro dei trasporti;*

l'on. dott. Oscar Mammì, deputato al Parlamento, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;*

l'on. dott. Adolfo Battaglia, deputato al Parlamento, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;*

l'on. dott. Salvatore Formica, deputato al Parlamento, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale;*

l'amb. dott. Renato Ruggiero, *Ministro del commercio con l'estero;*

l'on. Giovanni Prandini, senatore della Repubblica, *Ministro della marina mercantile;*

l'on. Luigi Granelli, senatore della Repubblica, *Ministro delle partecipazioni statali;*

l'on. Carlo Donat Cattin, senatore della Repubblica, *Ministro della sanità;*

il dott. Franco Carraro, *Ministro del turismo e dello spettacolo;*

l'on. prof. Carlo Vizzini, deputato al Parlamento, *Ministro per i beni culturali e ambientali;*

l'on. prof. Giorgio Ruffolo, senatore della Repubblica, *Ministro dell'ambiente.*

Inoltre, con decreto in data 29 luglio 1987, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di segretario del Consiglio medesimo, l'on. dott. Emilio Rubbi, deputato al Parlamento.

Con altro decreto del Presidente della Repubblica, in data 29 luglio 1987, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio dei Ministri, sono stati conferiti i seguenti incarichi ai Ministri senza portafoglio:

all'on. avv. Remo Gaspari, deputato al Parlamento, *il coordinamento della protezione civile;*

all'on. dott. Giorgio Santuz, deputato al Parlamento, *la funzione pubblica;*

all'on. avv. Aristide Gunnella, deputato al Parlamento, *gli affari regionali;*

all'on. avv. Rosa Jervolino Russo, senatore della Repubblica, *gli affari speciali;*

all'on. prof. Sergio Mattarella, deputato al Parlamento, *i rapporti con il Parlamento;*

all'on. Carlo Tognoli, deputato al Parlamento, *i problemi delle aree urbane;*

al prof. Antonio La Pergola, *il coordinamento delle politiche comunitarie;*

al prof. Antonio Ruberti, *il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.*

Infine, con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 1987, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio dei Ministri, sono stati nominati i seguenti Sottosegretari di Stato:

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'on. Giuseppe Lelio Petronio, senatore della Repubblica, l'on. dott. Angelo Maria Sanza, deputato al Parlamento, e l'on. avv. prof. Learco Saporito, senatore della Repubblica;

agli affari esteri, l'on. Susanna Agnelli, senatore della Repubblica, l'on. Gilberto Bonalumi, senatore della Repubblica, l'on. avv. Luigi Franza, senatore della Repubblica, e l'on. Mario Raffaelli, deputato al Parlamento;

all'interno, l'on. prof. Saverio D'Aquino, deputato al Parlamento, l'on. Giorgio Postal, senatore della Repubblica, l'on. ing. Ferdinando Russo, deputato al Parlamento, e l'on. prof. Valdo Spini, deputato al Parlamento;

alla grazia e giustizia, l'on. avv. Franco Castiglione, senatore della Repubblica, e l'on. avv. prof. Francesco Cattanei, senatore della Repubblica;

al bilancio e programmazione economica, l'on. avv. Mario D'Acquisto, deputato al Parlamento, e l'on. dott. Giuseppe Demitry, deputato al Parlamento;

alle finanze, l'on. avv. Stefano De Luca, deputato al Parlamento, l'on. dott. Piergiovanni Malvestio, deputato al Parlamento, l'on. Carlo Merolli, deputato al Parlamento, e l'on. dott. Domenico Susi, deputato al Parlamento;

al tesoro, l'on. dott. Felice Contu, deputato al Parlamento, l'on. avv. Tarcisio Gitti, deputato al Parlamento, l'on. Carmelo Pujia, deputato al Parlamento, e l'on. dott. Maurizio Sacconi, deputato al Parlamento;

alla difesa, l'on. avv. Gaetano Gorgoni, deputato al Parlamento, l'on. Delio Meoli, senatore della Repubblica, l'on. Angelo Pavan, senatore della Repubblica, l'on. dott. Giuseppe Pisanu, deputato al Parlamento, e l'on. dott. Martino Scovacricchi, deputato al Parlamento;

alla pubblica istruzione, l'on. dott. Beniamino Brocca, deputato al Parlamento, l'on. Luigi Covatta, senatore della Repubblica, l'on. prof. Savino Melillo, deputato al Parlamento, e l'on. dott. Anna Maria Nucci Mauro, deputato al Parlamento;

ai lavori pubblici, l'on. avv. Raffaele Costa, deputato al Parlamento, l'on. Marte Ferrari, deputato al Parlamento, e l'on. Gualtiero Nepi, senatore della Repubblica;

all'agricoltura e foreste, l'on. Francesco Cimino, senatore della Repubblica, e l'on. avv. Giovanni Zarro, deputato al Parlamento;

ai trasporti, l'on. Angelo Gaetano Cresco, deputato al Parlamento, l'on. avv. Alessandro Ghinami, deputato al Parlamento, e l'on. dott. Carlo Senaldi, deputato al Parlamento;

alle poste e telecomunicazioni, l'on. dott. Giuseppe Astone, deputato al Parlamento, l'on. avv. Vincenzo Sorice, deputato al Parlamento, e l'on. Francesco Tempestini, deputato al Parlamento;

all'industria, commercio e artigianato, l'on. Paolo Babbini, deputato al Parlamento, l'on. dott. Pietro Mezzapesa, senatore della Repubblica, l'on. Gianni Ravaglia, deputato al Parlamento, e l'on. dott. Romeo Ricciuti, deputato al Parlamento;

al lavoro e previdenza sociale, l'on. Silvano Costi, deputato al Parlamento, l'on. Luigi Foti, deputato al Parlamento, e l'on. avv. Gian Franco Rocelli, deputato al Parlamento;

al commercio con l'estero, l'on. Enrico Ermelli Cupelli, deputato al Parlamento, e l'on. dott. Alberto Rossi, deputato al Parlamento;

alla marina mercantile, l'on. dott. Filippo Fiorino, deputato al Parlamento;

alle partecipazioni statali, l'on. Giulio Santarelli, deputato al Parlamento;

alla sanità, l'on. Natale Carlotto, senatore della Repubblica, e l'on. dott. Elena Marinucci, senatore della Repubblica;

al turismo e spettacolo, l'on. dott. Antonio Muratore, senatore della Repubblica, e l'on. dott. Luigi Rossi di Montelera, deputato al Parlamento;

ai beni culturali e ambientali, l'on. Gianfranco Astori, deputato al Parlamento;

all'ambiente, l'on. dott. Anna Gabriella Ceccatelli, senatore della Repubblica.

87A6754

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1987, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 22, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiani dei ciechi, in Roma, è stata autorizzata ad acquistare dai signori Rinaldi Nerio e Iacuitto Maria un immobile sito in Rieti, via S. Liberatore n. 133, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 3575, foglio n. 122, particella 137 sub 2, al convenuto prezzo di L. 28.000.000 ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Rieti.

87A6543

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 3 luglio 1987:

Comparato Giuseppina, notaio residente nel comune di Gela, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Agrigento a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pilotti Ottavio, notaio residente nel comune di Sale, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Tortona, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Rinaldi Giovanni, notaio residente nel comune di Cupramontana, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Jesi, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Pantalone Balice Maria, notaio residente nel comune di Termoli, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Sant'Elpidio a Mare, distretto notarile di Ascoli Piceno, con l'anzidetta condizione;

Covili Faggioli Alessandro, notaio residente nel comune di Rimini, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Belluno con l'anzidetta condizione;

Furci Ugo, notaio residente nel comune di Gandino, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Bergamo con l'anzidetta condizione;

Azzani Vittorio, notaio residente nel comune di Lama Mecogno, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Zola Predosa, distretto notarile di Bologna, con l'anzidetta condizione;

Bossoni Franco, notaio residente nel comune di Travagliato, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Brescia con l'anzidetta condizione;

Petroboni Tomaso, notaio residente nel comune di Vestone, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Chiari, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Ghidoni Paola, notaio residente nel comune di Ponte di Legno, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Darfo Boario Terme, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Faraldo Giuseppe, notaio residente nel comune di Calvisano, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Rovato, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Catti Salvatore, notaio residente nel comune di Pietraperzia, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Piazza Armerina, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Lenzi Ciro, notaio residente nel comune di Monsummano Terme, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Montecatini Terme, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Giffone Francesco, notaio residente nel comune di Polistena, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Sesto Fiorentino, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Dalle Luche Dario, notaio residente nel comune di Montignoso, distretto notarile di La Spezia, è trasferito nel comune di Massa, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Martinelli Roberto, notaio residente nel comune di Capannori, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Altopascio, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Tolomei Roberto, notaio residente nel comune di Camporgiano, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Barga, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Politi Guido, notaio residente nel comune di Livorno, è trasferito nel comune di Lucca con l'anzidetta condizione;

Raspini Gaetano, notaio residente nel comune di Poirino, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Viareggio, distretto notarile di Lucca, con l'anzidetta condizione;

Simonelli Giovanni, notaio residente nel comune di Mombaruzzo, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Viareggio, distretto notarile di Lucca, con l'anzidetta condizione;

Pelella Riccardo, notaio residente nel comune di Ribera, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di San Giuliano Milanese, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Ronca Maria Gabriella, notaio residente nel comune di Abano Terme, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Cittadella, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Corradi Cesare, notaio residente nel comune di Padova, è trasferito nel comune di Piazzola sul Brenta, distretto notarile di Padova, con l'anzidetta condizione;

Cottone Vincenzo, notaio residente nel comune di Burgio, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Palermo con l'anzidetta condizione;

Du Chaliot Daniela, notaio residente nel comune di Lercara Friddi, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Palermo con l'anzidetta condizione;

Morello Maria Daniela, notaio residente nel comune di Laurenzana di Borrello, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Palermo con l'anzidetta condizione;

Silipigni Antonio, notaio residente nel comune di Polistena, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Gioia Tauro, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Grisi Gian Maria, notaio residente nel comune di Belgioioso, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Pavia con l'anzidetta condizione;

Caridi Paolo, notaio residente nel comune di Varzi, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Voghera, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Cioccia Paolo, notaio residente nel comune di Mondavio, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Fano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Maniga Giovanni, notaio residente nel comune di Ploaghe, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Sassari con l'anzidetta condizione;

Maniga Luigi, notaio residente nel comune di Ittiri, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Sassari con l'anzidetta condizione;

Galfano Eugenio, notaio residente nel comune di Menfi, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Alcamo, distretto notarile di Trapani, con l'anzidetta condizione;

Amabile Vincenzo, notaio residente nel comune di Salemi, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Castelvetrano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Barracco Giovanni, notaio residente nel comune di Castelvetrano, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Mazara del Vallo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Ingargiola Paolo, notaio residente nel comune di Salemi, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Mazara del Vallo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Poti Adriano, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Cavalese, distretto notarile di Trento, con l'anzidetta condizione;

Rizzi Giovanni, notaio residente nel comune di Breganze, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Vicenza con l'anzidetta condizione.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1987:

il decreto ministeriale 3 luglio 1987 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Pelella Riccardo, alla sede di San Giuliano Milanese, distretto notarile di Milano.

87A6602

MINISTERO DEL TESORO

N. 143

Corso dei cambi del 24 luglio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1341,850	1341,850	1341,80	1341,850	1341,850	1345,15	1342,600	1341,850	1341,850	1341,85
Marco germanico	723,640	723,640	724,20	723,640	723,64	723,19	723,700	723,640	723,640	723,64
Franco francese	217,420	217,420	217,50	217,420	217,42	217,36	217,440	217,420	217,420	217,42
Fiorino olandese	642,410	642,410	642,60	642,410	642,41	642,55	642,460	642,410	642,410	642,41
Franco belga	34,904	34,904	34,91	34,904	34,904	34,88	34,911	34,904	34,904	34,90
Lira sterlina	2154,50	2154,50	2153,50	2154,50	2154,50	2147 —	2153,900	2154,50	2154,50	2154,50
Lira irlandese	1939,600	1939,600	1939 —	1939,600	1939,60	1938 —	1939,100	1939,600	1939,600	—
Corona danese	190,820	190,820	191 —	190,820	190,82	190,64	190,800	190,820	190,820	190,82
Dracma	9,589	9,589	9.55	9.589	—	—	9,590	9,589	9,589	—
E.C.U.	1502,500	1502,500	1503 —	1502,500	1502,50	1502,42	1502,560	1502,500	1502,500	1502,50
Dollaro canadese	1016 —	1016 —	1005 —	1016 —	1016 —	1018,52	1010 —	1016 —	1016 —	1016 —
Yen giapponese	8,947	8,947	8,95	8,947	8.947	8,83	8,943	8,947	8,947	8,94
Franco svizzero	873,360	873,360	873,50	873,360	873,36	872,22	873,400	873,360	873,360	873,36
Scellino austriaco	102,904	102,904	102,92	102,904	102,904	102,85	102,914	102,904	102,904	102,90
Corona norvegese	198,200	198,200	198,35	198,200	198,20	198,18	198,220	198,200	198,200	198,20
Corona svedese	208,100	208,100	208 —	208,100	208,10	207,80	208,050	208,100	208,100	208,10
FIM	298,880	298,880	299 —	298,880	298,88	298,52	298,980	298,880	298,880	—
Escudo portoghese	9,267	9,267	9 028	9,267	9,267	9,25	9,257	9,267	9,267	9,26
Peseta spagnola	10,581	10,581	10,56	10,581	10,581	10,55	10,560	10,581	10,581	10,58
Dollaro australiano	949 —	949 —	953 —	949 —	949 —	956,52	948,500	949 —	949 —	949 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 luglio 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1342,225
Marco germanico	723,670
Franco francese	217,430
Fiorino olandese	642,435
Franco belga	34,907
Lira sterlina	2154,200
Lira irlandese	1939,350
Corona danese	190,810
Dracma	9,589
E.C.U.	1502,530
Dollaro canadese	1013 —
Yen giapponese	8,945
Franco svizzero	873,380
Scellino austriaco	102,909
Corona norvegese	198,210
Corona svedese	208,075
FIM	298,930
Escudo portoghese	9,262
Peseta spagnola	10,575
Dollaro australiano	948,750

Media dei titoli del 24 luglio 1987

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	89,950
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,500
» 9% » » 1976-91	97,800
» 10% » » 1977-92	96,650
» 12% (Beni Esteri 1980)	108,875
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	89,950
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	95,550
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,100
» » » » EFIM 1-8-1988	101,500
» » » » 1-11-1983/87	100,075
» » » » 1-12-1983/87	100,275
» » » » 1- 1-1984/88	100,125
» » » » 1- 2-1984/88	100,125
» » » » 1- 3-1984/88	100 —
» » » » 1- 4-1984/88	100,100
» » » » 1- 5-1984/88	100,075
» » » » 1- 6-1984/88	100,125
» » » » 1- 7-1983/88	101,075
» » » » 1- 8-1983/88	100,950
» » » » 1- 9-1983/88	101 —
» » » » 1-10-1983/88	101,325
» » » » 15- 7-1985/90	98,875
» » » » 16- 8-1985/90	98,775
» » » » 18- 9-1985/90	98,750
» » » » 18-10-1985/90	98,825
» » » » 1-11-1983/90	103,100
» » » » 18-11-1985/90	99,850
» » » » 1-12-1983/90	103,025
» » » » 18-12-1985/90	98,900
» » » » 1- 1-1984/91	103,100
» » » » 17- 1-1986/91	98,750
» » » » 1- 2-1984/91	102,650
» » » » 18- 2-1986/91	98,825
» » » » 1- 3-1984/91	101,625
» » » » 18- 3-1986/91	98,900
» » » » 1- 4-1984/91	101,800
» » » » 1- 5-1984/91	101,625
» » » » 1- 6-1984/91	101,875
» » » » 1- 7-1984/91	100,850
» » » » 1- 8-1984/91	100,550
» » » » 1- 9-1984/91	100,625
» » » » 1-10-1984/91	101,100
» » » » 1-11-1984/91	101,025
» » » » 1-12-1984/91	100,325
» » » » 1- 1-1985/92	99 550
» » » » 1- 2-1985/92	99,600
» » » » 1- 2-1985/95	99,650
» » » » 1- 3-1985/95	95,600
» » » » 1- 4-1985/95	95,650
» » » » 1- 5-1985/95	95,650

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1985/95	95,475
» » » » 1- 7-1985/95	97,475
» » » » 1- 8-1985/95	97,150
» » » » 1- 9-1985/95	97,350
» » » » 1-10-1985/95	97,975
» » » » 1-11-1985/95	97,925
» » » » 1-12-1985/95	97,950
» » » » 1- 1-1986/96	97,875
» » » » 1- 2-1986/96	97,800
» » » » 1- 3-1986/96	97,650
» » » » 1- 4-1986/96	97,050
» » » » 1- 5-1986/96	96,900
» » » » 1- 6-1986/96	96,975
» » » » 1- 7-1986/96	97,100
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	101,125
» » » 12,50% 1- 2-1988	101,425
» » » 12,00% 1- 3-1988	101,275
» » » 12,25% 1- 5-1988	101,650
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,025
» » » 12,50% 1-10-1988	102,150
» » » 12,50% 1-11-1988	102,200
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,625
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,750
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,550
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,775
» » » 10,50% 1- 5-1989	99,800
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,500
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,725
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,575
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,350
» » » 10,50% 1- 5-1990	99,800
» » » 10,00% 1- 6-1990	98,725
» » » 9,50% 1- 7-1990	97,375
» » » 9,50% 1- 8-1990	96,900
» » » 9,25% 1- 9-1990	95,825
» » » 9,25% 1-10-1990	94,500
» » » 9,25% 1-11-1990	94,800
» » » 9,25% 1-12-1990	94,950
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,850
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	100,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	107,600
» » » » 22-11-1982/89 13%	109,775
» » » » 1983/90 11,50%	109,200
» » » » 1984/91 11,25%	110,075
» » » » 1984/92 10,50%	109,200
» » » » 1985/93 9,60%	106 —
» » » » 1985/93 9,75%	106,550
» » » » 1985/93 9,00%	103,775
» » » » 1985/93 8,75%	102,500
» » » » 1986/94 8,75%	102,550
» » » » 1986/94 6,90%	96,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M24077

MINISTERO DEL TESORO

N. 144

Corso dei cambi del 27 luglio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1338,700	1338,700	1338,80	1338,700	1338,70	1338,45	1338,210	1338,700	1338,700	1338,70
Marco germanico	723,560	723,560	723,92	723,560	723,56	723,53	723,500	723,560	723,560	723,56
Franco francese	217,370	217,370	217,60	217,370	217,37	217,35	217,330	217,370	217,370	217,37
Fiorino olandese	642,380	642,380	642,40	642,380	642,38	642,37	642,370	642,380	642,380	642,38
Franco belga	34,905	34,905	34,91	34,905	34,905	34,90	34,904	34,905	34,905	34,90
Lira sterlina	2145,300	2145,300	2144 —	2145,300	2145,30	2145,05	2144,800	2145,300	2145,300	2145,30
Lira irlandese	1938,750	1938,750	1939 —	1938,750	1938,75	1938,62	1938,500	1938,750	1938,750	—
Corona danese	190,560	190,560	190,50	190,560	190,56	190,54	190,530	190,560	190,560	190,56
Dracma	9,589	9,589	9,55	9,589	—	—	9,589	9,589	9,589	—
E.C.U.	1501,800	1501,800	1502,25	1501,800	1501,80	1501,65	1501,500	1501,800	1501,800	1501,80
Dollaro canadese	1003,750	1003,750	1003 —	1003,750	1003,75	1003,50	1003,250	1003,750	1003,750	1003,75
Yen giapponese	8,961	8,961	8,965	8,961	8,961	8,96	8,960	8,961	8,961	8,96
Franco svizzero	874,170	874,170	874,50	874,170	874,17	874,16	874,150	874,170	874,170	874,16
Scellino austriaco	102,900	102,900	102,92	102,900	102,90	102,90	102,914	102,900	102,900	102,90
Corona norvegese	196,130	196,130	197 —	196,130	196,13	196,19	196,250	196,130	196,130	196,12
Corona svedese	207,570	207,570	207,50	207,570	207,57	207,53	207,500	207,570	207,570	207,57
FIM	298,440	298,440	298,50	298,440	298,44	298,47	298,500	298,440	298,440	—
Escudo portoghese	9,235	9,235	9,25	9,235	9,235	9,23	9,230	9,235	9,235	9,23
Peseta spagnola	10,563	10,563	10,5775	10,563	10,563	10,56	10,564	10,563	10,563	10,56
Dollaro australiano	944,750	944,750	945 —	944,750	944,750	945,12	945,500	944,750	944,750	944,75

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 luglio 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1338,455
Marco germanico	723,530
Franco francese	217,35
Fiorino olandese	642,375
Franco belga	34,904
Lira sterlina	2145,050
Lira irlandese	1938,625
Corona danese	190,545
Dracma	9,587
E.C.U.	1501,650
Dollaro canadese	1003,500
Yen giapponese	8,960
Franco svizzero	874,160
Scellino austriaco	102,907
Corona norvegese	196,190
Corona svedese	207,535
FIM	298,470
Escudo portoghese	9,232
Peseta spagnola	10,565
Dollaro australiano	945,125

Media dei titoli del 27 luglio 1987

Rendita 5% 1935	87,700
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,500
» 9% » » 1976-91	97,800
» 10% » » 1977-92	95,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,750
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	96,125
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,025
» » » » EFIM 1-8-1988	101 —
» » » » 1-11-1983/87	100,025
» » » » 1-12-1983/87	100,250
» » » » 1- 1-1984/88	100,075
» » » » 1- 2-1984/88	100,050
» » » » 1- 3-1984/88	100 —
» » » » 1- 4-1984/88	100,075
» » » » 1- 5-1984/88	100,150
» » » » 1- 6-1984/88	100,175
» » » » 1- 7-1983/88	101,100
» » » » 1- 8-1983/88	101,025
» » » » 1- 9-1983/88	100,975
» » » » 1-10-1983/88	101,350
» » » » 15- 7-1985/90	98,950
» » » » 16- 8-1985/90	98,800
» » » » 18- 9-1985/90	98,900
» » » » 18-10-1985/90	98,725
» » » » 1-11-1983/90	103,075
» » » » 18-11-1985/90	98,825
» » » » 1-12-1983/90	102,925
» » » » 18-12-1985/90	98,850
» » » » 1- 1-1984/91	103,100
» » » » 17- 1-1986/91	98,900
» » » » 1- 2-1984/91	102,600
» » » » 18- 2-1986/91	98,875
» » » » 1- 3-1984/91	101,625
» » » » 18- 3-1986/91	98,850
» » » » 1- 4-1984/91	101,700
» » » » 1- 5-1984/91	101,550
» » » » 1- 6-1984/91	101,825
» » » » 1- 7-1984/91	100,875
» » » » 1- 8-1984/91	100,550
» » » » 1- 9-1984/91	100,550
» » » » 1-10-1984/91	101,025
» » » » 1-11-1984/91	101,025
» » » » 1-12-1984/91	100,375
» » » » 1- 1-1985/92	99,600
» » » » 1- 2-1985/92	98,575
» » » » 1- 2-1985/95	99,550
» » » » 1- 3-1985/95	95,575
» » » » 1- 4-1985/95	95,450
» » » » 1- 5-1985/95	95,600

Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1985/95	95,450
» » » » 1- 7-1985/95	97,500
» » » » 1- 8-1985/95	97,425
» » » » 1- 9-1985/95	97,325
» » » » 1-10-1985/95	97,875
» » » » 1-11-1985/95	97,875
» » » » 1-12-1985/95	97,925
» » » » 1- 1-1986/96	97,800
» » » » 1- 2-1986/96	97,550
» » » » 1- 3-1986/96	97,500
» » » » 1- 4-1986/96	97,025
» » » » 1- 5-1986/96	97 —
» » » » 1- 6-1986/96	96,925
» » » » 1- 7-1986/96	97,075
» » » » 1- 8-1986/96	97 —
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	101,150
» » » 12,50% 1- 2-1988	101,500
» » » 12,00% 1- 3-1988	101,250
» » » 12,25% 1- 5-1988	101,550
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,600
» » » 12,50% 1-10-1988	102,125
» » » 12,50% 1-11-1988	102,250
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,550
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,750
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,550
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,825
» » » 10,50% 1- 5-1989	99,925
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,400
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,775
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,550
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,300
» » » 10,50% 1- 5-1990	99,925
» » » 10,00% 1- 6-1990	98,750
» » » 9,50% 1- 7-1990	97,375
» » » 9,50% 1- 8-1990	96,850
» » » 9,25% 1- 9-1990	95,825
» » » 9,25% 1-10-1990	94,450
» » » 9,25% 1-11-1990	94,750
» » » 9,25% 1-12-1990	95 —
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,800
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	100,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	107,650
» » » » 22-11-1982/89 13%	109,775
» » » » 1983/90 11,50%	109,225
» » » » 1984/91 11,25%	110,075
» » » » 1984/92 10,50%	109,175
» » » » 1985/93 9,60%	106,025
» » » » 1985/93 9,75%	106,425
» » » » 1985/93 9,00%	103,825
» » » » 1985/93 8,75%	102,300
» » » » 1986/94 8,75%	102,425
» » » » 1986/94 6,90%	95,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M27077

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 29 maggio 1987 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia) è prolungata dal 16 dicembre 1986 al 13 giugno 1987.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1987 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 20 giugno 1979 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali operanti nella zona di Agnano (Napoli), è prolungata dal 23 dicembre 1986 al 20 giugno 1987.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1987 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.n.c. Isal, con sede in S. Onofrio di Campli (Teramo) e stabilimenti di S. Onofrio di Campli (Teramo) a decorrere dal 28 marzo 1985:

periodo: dal 29 marzo 1987 al 24 settembre 1987;
CIPI 27 gennaio 1982: dall'8 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 26 maggio 1986.

2) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.r.l. Carva, con sede in Montjovet (Aosta) e stabilimenti di Montjovet (Aosta) a decorrere dal 9 febbraio 1985:

periodo: dal 7 febbraio 1987 al 5 agosto 1987;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 13 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1986.

3) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Cei elettromeccanica, con sede in Milano e stabilimenti di Milano a decorrere dal 22 novembre 1984:

periodo: dal 23 novembre 1986 al 21 maggio 1987;
CIPI 24 giugno 1982: dal 1° dicembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 26 maggio 1986.

4) Lavoratori licenziati dalla azienda:
Soc. Cooperativa lavoranti in Lime, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimenti di Grugliasco (Torino) a decorrere dal 6 dicembre 1984:

periodo: dal 6 dicembre 1986 al 3 giugno 1987;
CIPI 30 marzo 1983: dal 13 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 15 aprile 1986.

5) Lavoratori licenziati dalla azienda:
Soc. elettronica Zola, con sede in Torino e stabilimenti di Torino a decorrere dal 14 dicembre 1984:

periodo: dal 15 marzo 1987 al 12 giugno 1987;
CIPI 26 novembre 1982: dal 4 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1986.

6) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.r.l. Manifattura Marta, con sede in Torino e stabilimenti di Brà (Cuneo), Dogliani (Cuneo) e Torino a decorrere dal 24 luglio 1985:

periodo: dal 24 gennaio 1987 al 22 luglio 1987;
CIPI 7 agosto 1981: dal 5 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 13 maggio 1986.

7) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Calzaturificio Brunate, con sede in Lomazzo (Como) e stabilimenti di Tradate (Varese) a decorrere dal 4 maggio 1986:

periodo: dal 5 novembre 1986 al 7 febbraio 1987;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 9 aprile 1984;
causa: crisi aziendale.

8) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Calzaturificio Brunate, con sede in Lomazzo (Como) e stabilimenti di Tradate (Varese) a decorrere dal 4 maggio 1986:

periodo: dall'8 febbraio 1987 all'8 maggio 1987;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 9 aprile 1984;
causa: crisi aziendale.

9) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. S.A.C. - Società agricola calabrese, con sede in Taranto e stabilimenti di Taranto a decorrere dal 1° settembre 1984:

periodo: dal 1° marzo 1985 al 5 giugno 1985;
CIPI 28 settembre 1982: dal 5 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 31 luglio 1986 punto 3.

10) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. S.A.C. - Società agricola calabrese, con sede in Taranto e stabilimenti di Taranto a decorrere dal 1° settembre 1984:

periodo: dal 6 giugno 1985 al 3 settembre 1985;
CIPI 28 settembre 1982: dal 5 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 31 luglio 1986 punto 4.

11) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. S.A.C. - Società agricola calabrese, con sede in Taranto e stabilimenti di Taranto a decorrere dal 1° settembre 1984:

periodo: dal 4 settembre 1985 al 1° marzo 1986;
CIPI 28 settembre 1982: dal 5 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1° dicembre 1986 punto 31.

12) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. S.A.C. - Società agricola calabrese, con sede in Taranto e stabilimenti di Taranto a decorrere dal 1° settembre 1984:

periodo: dal 2 marzo 1986 al 28 agosto 1986;
CIPI 28 settembre 1982: dal 5 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 aprile 1987 punto 10.

13) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Calzaturificio De Pietri Wainer, con sede in Sassoferrato (Ancona) e stabilimenti di Cagli (Pesaro) Gubbio (Perugia) S. Severino Marche (Macerata) Sassoferrato (Ancona) a decorrere dal 19 giugno 1985.

periodo: dal 23 settembre 1986 al 21 marzo 1987;
CIPI 23 dicembre 1981: dal 29 giugno 1981;
causa: crisi aziendale.
primo decreto ministeriale: 31 luglio 1986.

14) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Lamital, con sede in Savigliano (Cuneo) e stabilimenti di Centallo (Cuneo) a decorrere dal 22 agosto 1985:

periodo: dal 24 febbraio 1987 al 22 agosto 1987;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 febbraio 1986.

15) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore mobili, operanti in comune di Pasiano (Pordenone) a decorrere dal 15 giugno 1985;

periodo: dal 17 dicembre 1985 al 21 marzo 1986;
CIPI 23 aprile 1987 con effetto dal 15 maggio 1985;
causa: crisi di settore.

16) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore mobili, operanti in comune di Pasiano (Pordenone) a decorrere dal 15 giugno 1985;

periodo: dal 22 marzo 1986 al 19 giugno 1986;
CIPI 23 aprile 1987 con effetto dal 15 maggio 1985;
causa: crisi aziendale di settore.

17) Lavoratori licenziati dalla azienda:
Soc. Laboratorio scuola S. Benedetto, con sede in Subiaco (Roma) e stabilimenti di Subiaco (Roma) a decorrere dal 22 settembre 1986:

periodo: dal 27 giugno 1987 al 24 settembre 1987;
CIPI 6 maggio 1981: dal 1° gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 19 marzo 1987.

18) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. S.I.Crem, con sede in Pizzighettone (Cremona) e stabilimenti di Pizzighettone (Cremona) a decorrere dal 23 novembre 1985:

periodo: dal 30 agosto 1986 al 25 febbraio 1987;
CIPI 6 maggio 1981: dal 1° dicembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 dicembre 1986.

19) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Verrina, con sede in Genova e stabilimenti di Genova a decorrere dall'8 settembre 1985:

periodo: dal 10 dicembre 1986 al 7 giugno 1987;
CIPI 11 dicembre 1980: dall'8 settembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 1° dicembre 1986.

20) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Costa, con sede in Castellaneta (Taranto) e stabilimenti di Castellaneta (Taranto) a decorrere dal 21 marzo 1986:

periodo: dal 1° aprile 1987 al 27 luglio 1987;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 5 luglio 1982
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 29 gennaio 1987.

21) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.r.l. La Metallurgica, con sede in Cagliari e stabilimenti di S. Gavino (Cagliari) a decorrere dal 17 agosto 1985:

periodo: dal 21 novembre 1986 al 19 maggio 1987;
CIPI 11 marzo 1982: dal 16 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 luglio 1986.

22) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. O.C.M.A., con sede in Alessandria e stabilimenti di Alessandria a decorrere dal 18 novembre 1985:

periodo: dal 23 novembre 1986 al 21 maggio 1987;
CIPI 27 aprile 1984: dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

23) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. I.T.I. industria tecnochimica italiana, con sede in Cotignola (Ravenna) e stabilimenti di Cotignola (Ravenna) a decorrere dal 2 novembre 1985:

periodo: dal 3 novembre 1986 al 1° maggio 1987;
CIPI 5 maggio 1983: dall'8 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 29 gennaio 1987.

24) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Com, con sede in Tavagnacco (Udine) e stabilimenti di Tavagnacco (Udine) a decorrere dal 24 luglio 1985:

periodo: dal 30 maggio 1986 al 25 novembre 1986;
CIPI 6 maggio 1981: dal 12 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 19 marzo 1987.

25) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.r.l. Condor, con sede in Mappano (Torino) e stabilimenti di Caselle Torinese (Torino) a decorrere dal 17 luglio 1985:

periodo: dal 20 gennaio 1987 al 18 luglio 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 7 febbraio 1987.

26) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.r.l. Legertex, con sede in Torino e stabilimenti di Torino a decorrere dal 24 settembre 1985:

periodo: dal 23 marzo 1987 al 18 settembre 1987;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 31 agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 7 febbraio 1987.

27) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.n.c. Confra di Frassine, con sede in Scarpizzolo S. Paolo (Brescia) e stabilimenti di Scarpizzolo S. Paolo (Brescia) a decorrere dal 23 novembre 1985:

periodo: dal 26 maggio 1986 al 29 agosto 1986;
CIPI 22 marzo 1984: dal 31 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

28) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.n.c. Confra di Frassine, con sede in Scarpizzolo S. Paolo (Brescia) e stabilimenti di Scarpizzolo S. Paolo (Brescia) a decorrere dal 23 novembre 1985:

periodo: dal 30 agosto 1986 al 27 novembre 1986;
CIPI 22 marzo 1984: dal 31 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

29) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.n.c. Confra di Frassine, con sede in Scarpizzolo S. Paolo (Brescia) e stabilimenti di Scarpizzolo S. Paolo (Brescia) a decorrere dal 23 novembre 1985:

periodo: dal 28 novembre 1986 al 25 maggio 1987;
CIPI 22 marzo 1984: dal 31 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

30) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Curtisa, con sede in Bologna e stabilimenti di Bologna a decorrere dal 7 giugno 1985:

periodo: dal 9 dicembre 1985 al 13 marzo 1986;
CIPI 27 maggio 1981: dal 16 marzo 1981;
causa: crisi aziendale.

31) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Curtisa, con sede in Bologna e stabilimenti di Bologna a decorrere dal 7 giugno 1985:

periodo: dal 14 marzo 1986 all'11 giugno 1986;
CIPI 27 maggio 1981: dal 16 marzo 1981;
causa: crisi aziendale.

32) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Curtisa, con sede in Bologna e stabilimenti di Bologna a decorrere dal 7 giugno 1985:

periodo: dal 12 giugno 1986 all'8 dicembre 1986;
CIPI 27 maggio 1981: dal 16 marzo 1981;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Cotonificio di Lombardia, con sede in Milano e stabilimenti di Chignolo D'Isola (Bergamo), S. Angelo Lodigiano (Milano) a decorrere dal 31 gennaio 1986:

periodo: dal 1° febbraio 1987 al 30 luglio 1987;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 6 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

34) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Tintoria e stameria Pessina, con sede in Como e stabilimenti di Como a decorrere dal 10 gennaio 1986:

periodo: dal 10 ottobre 1986 al 7 aprile 1987;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 16 luglio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 3 marzo 1987.

35) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Ariflex, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e stabilimenti di Alessandria, Caronno Pertusella (Varese) a decorrere dal 28 dicembre 1985:

periodo: dal 4 ottobre 1986 al 1° aprile 1987;
CIPI 19 maggio 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 19 marzo 1987.

36) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.r.l. Styl Varzi, con sede in Codevilla (Pavia) e stabilimenti di Varzi (Pavia) a decorrere dal 29 novembre 1985:

periodo: dal 1° giugno 1986 al 29 agosto 1986;
CIPI 19 settembre 1985: dal 3 giugno 1985;
causa: crisi aziendale.

37) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.r.l. Styl Varzi, con sede in Codevilla (Pavia) e stabilimenti di Varzi (Pavia) a decorrere dal 29 novembre 1985:

periodo: dal 30 agosto 1986 al 27 novembre 1986;
CIPI 19 settembre 1985: dal 3 giugno 1985;
causa: crisi aziendale.

38) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.r.l. Ve. De. Me., con sede in Milano e stabilimenti di Pandino (Cremona) a decorrere dal 16 aprile 1986:

periodo: dal 18 ottobre 1986 al 20 gennaio 1987;
CIPI 28 novembre 1985: dal 22 aprile 1985;
causa: crisi aziendale.

39) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.r.l. Ve. De. Me., con sede in Milano e stabilimenti di Pandino (Cremona) a decorrere dal 16 aprile 1986:

periodo: dal 21 gennaio 1987 al 20 aprile 1987;
CIPI 28 novembre 1985: dal 22 aprile 1985;
causa: crisi aziendale.

40) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. T.E.M.I. - Tipografia editoriale milanese, con sede in Milano e stabilimenti di Unità tipografica di Roma a decorrere dal 27 dicembre 1985:

periodo: dal 30 giugno 1986 al 2 ottobre 1986;
CIPI 22 marzo 1984: dal 16 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 aprile 1987 punto 29.

41) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. T.E.M.I. - Tipografia editoriale milanese, con sede in Milano e stabilimenti di Unità tipografica di Roma a decorrere dal 27 dicembre 1985:

periodo: dal 3 ottobre 1986 al 31 dicembre 1986;
CIPI 22 marzo 1984: dal 16 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 aprile 1987 punto 30.

42) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. T.E.M.I. - Tipografia editoriale milanese, con sede in Milano e stabilimenti di Unità tipografica di Roma a decorrere dal 27 dicembre 1985:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 29 giugno 1987;
CIPI 22 marzo 1984: dal 16 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 aprile 1987 punto 31.

43) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Talco & Grafite Valchisone, con sede in Pinerolo (Torino) e stabilimenti di Livorno a decorrere dal 28 giugno 1986:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 3 aprile 1987;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 9 maggio 1983;
causa: crisi aziendale.

44) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Talco & Grafite Valchisone, con sede in Pinerolo (Torino) e stabilimenti di Livorno a decorrere dal 28 giugno 1986:

periodo: dal 4 aprile 1987 al 2 luglio 1987;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 9 maggio 1983;
causa: crisi aziendale.

45) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.n.c. Maglificio A. Farioli & Figli, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimenti di Busto Arsizio (Varese) a decorrere dal 17 maggio 1986:

periodo: dal 15 novembre 1986 al 21 febbraio 1987;
CIPI 2 maggio 1985: dal 27 agosto 1984;
causa: crisi aziendale.

46) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.n.c. Maglificio A. Farioli & Figli, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimenti di Busto Arsizio (Varese) a decorrere dal 17 maggio 1986:

periodo: dal 22 febbraio 1987 al 22 maggio 1987;
CIPI 2 maggio 1985: dal 27 agosto 1984;
causa: crisi aziendale.

47) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Major prodotti dentari, con sede in Torino e stabilimenti di Moncalieri (Torino) a decorrere dal 14 dicembre 1985:

periodo: dal 16 giugno 1986 al 19 settembre 1986;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale.

48) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Major prodotti dentari, con sede in Torino e stabilimenti di Moncalieri (Torino) a decorrere dal 14 dicembre 1985:

periodo: dal 20 settembre 1986 al 18 dicembre 1986;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale.

49) Lavoratori licenziati dalla azienda:
Soc. Senatore Giorgio, con sede in Ercolano (Napoli) e stabilimenti di Ercolano (Napoli) a decorrere dal 9 luglio 1986:

periodo: dal 10 gennaio 1987 al 13 aprile 1987;
CIPI 8 maggio 1986: dal 4 febbraio 1985;
causa: crisi aziendale.

50) Lavoratori licenziati dalla azienda:
Soc. Senatore Giorgio, con sede in Ercolano (Napoli) e stabilimenti di Ercolano (Napoli) a decorrere dal 9 luglio 1986:

periodo: dal 14 aprile 1987 al 12 luglio 1987;
CIPI 8 maggio 1986: dal 4 febbraio 1985;
causa: crisi aziendale.

51) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Cartotecnica grafica Darwinio Sacchi, con sede in Como e stabilimenti di Como a decorrere dal 28 marzo 1986:

periodo: dal 29 settembre 1986 al 1° gennaio 1987;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 2 aprile 1984;
causa: crisi aziendale.

51) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Cartotecnica grafica Darwinio Sacchi, con sede in Como e stabilimenti di Como a decorrere dal 28 marzo 1986:

periodo: dal 2 gennaio 1987 al 1° aprile 1987;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 2 aprile 1984;
causa: crisi aziendale.

53) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. F.lli Passoni, con sede in Manzano (Udine) e stabilimenti di Manzano (Udine) a decorrere dal 3 luglio 1986:

periodo: dal 4 gennaio 1987 all'8 aprile 1987;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 27 agosto 1984;
causa: crisi aziendale.

54) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. F.lli Passoni, con sede in Manzano (Udine) e stabilimenti di Manzano (Udine) a decorrere dal 3 luglio 1986:

periodo: dal 9 aprile 1987 al 7 luglio 1987;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 27 agosto 1984;
causa: crisi aziendale.

55) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Carnielli Sud, con sede in Villaricca (Napoli) e stabilimenti di Villaricca (Napoli) a decorrere dal 24 maggio 1986:

periodo: dal 25 novembre 1986 al 27 febbraio 1987;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 13 settembre 1982;
causa: crisi aziendale.

56) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Carnielli Sud, con sede in Villaricca (Napoli) e stabilimenti di Villaricca (Napoli) a decorrere dal 24 maggio 1986:

periodo: dal 28 febbraio 1987 al 28 maggio 1987;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 13 settembre 1982;
causa: crisi aziendale.

57) Lavoratori licenziati dalla azienda:
Soc. Calzaturificio Miriam & Avana, con sede in Ponticelli (Napoli) e stabilimenti di Ponticelli (Napoli) a decorrere dal 18 luglio 1986:

periodo: dal 19 gennaio 1987 al 23 aprile 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 20 luglio 1983;
causa: crisi aziendale.

58) Lavoratori licenziati dalla azienda:
Soc. Calzaturificio Miriam & Avana, con sede in Ponticelli (Napoli) e stabilimenti di Ponticelli (Napoli) a decorrere dal 18 luglio 1986:

periodo: dal 24 aprile 1987 al 22 luglio 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 20 luglio 1983;
causa: crisi aziendale.

59) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Rosa Rosa Legno Sud, con sede in Napoli e stabilimenti di Barra (Napoli) a decorrere dal 5 luglio 1986:

periodo: dal 6 gennaio 1987 al 10 aprile 1987;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 12 luglio 1982;
causa: crisi aziendale.

60) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Rosa Rosa Legno Sud, con sede in Napoli e stabilimenti di Barra (Napoli) a decorrere dal 5 luglio 1986:

periodo: dall'11 aprile 1987 al 9 luglio 1987;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 12 luglio 1982;
causa: crisi aziendale.

61) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Carrinofer, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimenti di Caivano (Napoli) a decorrere dal 6 luglio 1986:

periodo: dal 7 gennaio 1987 al 15 aprile 1987;
CIPI 19 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale.

62) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Carrinofer, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimenti di Caivano (Napoli) a decorrere dal 6 luglio 1986:

periodo: dal 16 aprile 1987 al 14 luglio 1987;
CIPI 19 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale.

63) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Italchemi Pharma, con sede in S. Polo di Torrile (Parma) e stabilimenti di S. Polo di Torrile (Parma) a decorrere dal 18 luglio 1986:

periodo: dal 19 gennaio 1987 al 23 aprile 1987;
CIPI 8 agosto 1984: dal 14 giugno 1983;
causa: crisi aziendale.

64) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Italchemi Pharma, con sede in S. Polo di Torrile (Parma) e stabilimenti di S. Polo di Torrile (Parma) a decorrere dal 18 luglio 1986:

periodo: dal 24 aprile 1987 al 22 luglio 1987;
CIPI 8 agosto 1984: dal 14 giugno 1983;
causa: crisi aziendale.

65) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Silmar, con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) e stabilimenti di Casalecchio di Reno (Bologna) a decorrere dal 23 novembre 1985:

periodo: dal 27 maggio 1986 al 29 agosto 1986;
CIPI 5 maggio 1983: dal 22 novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

66) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Silmar, con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) e stabilimenti di Casalecchio di Reno (Bologna) a decorrere dal 23 novembre 1985:

periodo: dal 30 agosto 1986 al 27 novembre 1986;
CIPI 5 maggio 1983: dal 22 novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

67) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Abla Fashion for man, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e stabilimenti di Grumo Nevano (Napoli) a decorrere dal 28 agosto 1985:

periodo: dal 1° marzo 1986 al 4 giugno 1986;
CIPI 26 novembre 1982: dal 20 settembre 1982;
causa: crisi aziendale.

68) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Abla Fashion for man, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e stabilimenti di Grumo Nevano (Napoli) a decorrere dal 28 agosto 1985:

periodo: dal 5 giugno 1986 al 2 settembre 1986;
CIPI 26 novembre 1982: dal 20 settembre 1982;
causa: crisi aziendale.

69) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Abla Fashion for man, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e stabilimenti di Grumo Nevano (Napoli) a decorrere dal 28 agosto 1985:

periodo: dal 3 settembre 1986 al 1° marzo 1987;
CIPI 26 novembre 1982: dal 20 settembre 1982;
causa: crisi aziendale.

70) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Mupi, con sede in Firenze e stabilimenti di Firenze, Terranova Bracciolini (Arezzo) a decorrere dal 5 luglio 1986:

periodo: dal 6 gennaio 1987 al 10 aprile 1987;
CIPI 22 dicembre 1983: dall'11 luglio 1983;
causa: crisi aziendale.

71) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Mupi, con sede in Firenze e stabilimenti di Firenze, Terranova Bracciolini (Arezzo) a decorrere dal 5 luglio 1986:

periodo: dall'11 aprile 1987 al 9 luglio 1987;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 11 luglio 1983;
causa: crisi aziendale.

72) Lavoratori licenziati dalla azienda:
Coop. Scolca, con sede in Castel del Piano (Grosseto) e stabilimenti di Castel del Piano (Grosseto) a decorrere dal 22 aprile 1986:

periodo: dal 24 ottobre 1986 al 26 gennaio 1987;
CIPI 16 luglio 1986: dal 9 maggio 1985;
causa: crisi aziendale.

73) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Pollo Chianti, con sede in Monteriggioni (Siena) e stabilimenti di Monteriggioni (Siena) a decorrere dal 22 maggio 1986:

periodo: dal 23 novembre 1986 al 25 febbraio 1987;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 28 maggio 1984;
causa: crisi aziendale.

74) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Pollo Chianti, con sede in Monteriggioni (Siena) e stabilimenti di Monteriggioni (Siena) a decorrere dal 22 maggio 1986:

periodo: dal 26 febbraio 1987 al 26 maggio 1987;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 28 maggio 1984;
causa: crisi aziendale.

75) Lavoratori licenziati dalla azienda:
Soc. Cantiere navale Antonio Giorgetti, con sede in Viareggio (Lucca) e stabilimenti di Viareggio (Lucca) a decorrere dal 18 luglio 1986:

periodo: dal 19 gennaio 1987 al 23 aprile 1987;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 23 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

76) Lavoratori licenziati dalla azienda:
Soc. Cantiere navale Antonio Giorgetti, con sede in Viareggio (Lucca) e stabilimenti di Viareggio (Lucca) a decorrere dal 18 luglio 1986:

periodo: dal 24 aprile 1987 al 22 luglio 1987;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 23 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

77) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.a.s. F.lli Audi Grivetta, con sede in Corio C.se (Torino) e stabilimenti di Corio C.se (Torino) a decorrere dal 30 settembre 1985:

periodo: dal 4 aprile 1986 al 7 luglio 1986;
CIPI 29 luglio 1982: dal 7 dicembre 1981;
causa: crisi aziendale.

78) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.a.s. F.lli Audi Grivetta, con sede in Corio C.se (Torino) e stabilimenti di Corio C.se (Torino) a decorrere dal 30 settembre 1985:

periodo: dall'8 luglio 1986 al 5 ottobre 1986;
CIPI 29 luglio 1982: dal 7 dicembre 1981;
causa: crisi aziendale.

79) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Cotonificio olcese veneziano, con sede in Milano e stabilimenti di Clusone (Bergamo) a decorrere dall'8 maggio 1986:

periodo: dal 9 novembre 1986 all'11 febbraio 1987;
CIPI 17 settembre 1981: dall'11 maggio 1981;
causa: crisi aziendale.

80) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Cootonificio olcese veneziano, con sede in Milano e stabilimenti di Clusone (Bergamo) a decorrere dall'8 maggio 1986:

periodo: dal 12 febbraio 1987 al 12 maggio 1987;
CIPI 17 settembre 1981: dall'11 maggio 1981;
causa: crisi aziendale.

81) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.n.c. Corbetta Francesco, con sede in Ospitaletto Bresciano (Brescia) e stabilimenti di Ospitaletto Bresciano (Brescia) a decorrere dal 12 aprile 1986:

periodo: dal 14 ottobre 1986 al 16 gennaio 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 18 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale.

82) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.n.c. Corbetta Francesco, con sede in Ospitaletto Bresciano (Brescia) e stabilimenti di Ospitaletto Bresciano (Brescia) a decorrere dal 12 aprile 1986:

periodo: dal 17 gennaio 1987 al 16 aprile 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 18 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale.

83) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Runa, con sede in Scandicci (Firenze) e stabilimenti di Asciano (Siena) a decorrere dal 24 ottobre 1986:

periodo: dal 25 aprile 1987 al 30 luglio 1987;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 29 aprile 1985;
causa: crisi aziendale.

84) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Runa, con sede in Scandicci (Firenze) e stabilimenti di Asciano (Siena) a decorrere dal 24 ottobre 1986:

periodo: dal 31 luglio 1987 al 28 ottobre 1987;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 29 aprile 1985;
causa: crisi aziendale.

85) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.r.l. Italian Trusting, con sede in Borgo San Lorenzo (Firenze) e stabilimenti di Borgo San Lorenzo (Firenze) a decorrere dal 20 maggio 1986:

periodo: dal 21 novembre 1986 al 23 febbraio 1987;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 5 marzo 1984;
causa: crisi aziendale.

86) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.r.l. Italian Trusting, con sede in Borgo San Lorenzo (Firenze) e stabilimenti di Borgo San Lorenzo (Firenze) a decorrere dal 20 maggio 1986:

periodo: dal 24 febbraio 1987 al 24 maggio 1987;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 5 marzo 1984;
causa: crisi aziendale.

87) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Vigorelli, con sede in Pavia e stabilimenti di Pavia a decorrere dal 5 aprile 1986:

periodo: dal 6 ottobre 1986 all'8 gennaio 1987;
CIPI 6 aprile 1983: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale.

88) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. B.L. Industria bottoni, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimenti di Ferentino (Frosinone) a decorrere dal 25 luglio 1986:

periodo: dal 26 gennaio 1987 al 30 aprile 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 28 agosto 1981;
causa: crisi aziendale.

89) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. B.L. industria bottoni, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimenti di Ferentino (Frosinone) a decorrere dal 25 luglio 1986:

periodo: dal 1° maggio 1987 al 29 luglio 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 28 agosto 1981;
causa: crisi aziendale.

90) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Rigon fonderie, con sede in Mezzolombardo (Trento) e stabilimenti di Mezzolombardo (Trento) a decorrere dal 19 aprile 1986:

periodo: dal 21 ottobre 1986 al 23 gennaio 1987;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

91) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Rigon fonderie, con sede in Mezzolombardo (Trento) e stabilimenti di Mezzolombardo (Trento) a decorrere dal 19 aprile 1986:

periodo: dal 24 gennaio 1987 al 23 aprile 1987;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

92) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Cesa, con sede in Alessandria e stabilimenti di Alessandria a decorrere dal 28 giugno 1986:

periodo: dal 30 dicembre 1986 al 3 aprile 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 20 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale.

93) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Cesa, con sede in Alessandria e stabilimenti di Alessandria a decorrere dal 28 giugno 1986:

periodo: dal 4 aprile 1987 al 2 luglio 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 20 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale.

94) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.r.l. Arca retrovisori, con sede in Torino e stabilimenti di Torino a decorrere dal 21 maggio 1986:

periodo: dal 22 novembre 1986 al 24 febbraio 1987;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 5 novembre 1984;
causa: crisi aziendale.

95) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.r.l. Arca retrovisori, con sede in Torino e stabilimenti di Torino a decorrere dal 21 maggio 1986:

periodo: dal 25 febbraio 1987 al 5 maggio 1987;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 5 novembre 1984;
causa: crisi aziendale.

96) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Unione chimica medicamenti - Difme, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimenti di Grugliasco (Torino) a decorrere dal 1° aprile 1986:

periodo: dal 1° ottobre 1986 al 5 gennaio 1987;
CIPI 28 novembre 1985: dal 4 aprile 1983;
causa: crisi aziendale.

97) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Unione chimica medicamenti - Difme, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimenti di Grugliasco (Torino) a decorrere dal 1° aprile 1986:

periodo: dal 6 gennaio 1987 al 5 aprile 1987;
CIPI 28 novembre 1985: dal 4 aprile 1983;
causa: crisi aziendale.

98) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Grundig elettronica, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimenti di Zibido S. Giacomo (Milano) a decorrere dal 1° luglio 1981:

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 29 maggio 1987;
CIPI 6 maggio 1981: dal 5 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 5 luglio 1983.

99) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore meccanico operanti in comune di Acqui Terme (Alessandria) a decorrere dal 25 novembre 1981:

periodo: dal 6 febbraio 1987 al 4 agosto 1987;
CIPI 8 giugno 1983: con effetto dal 1° novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 13 aprile 1984.

100) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Saice, con sede in Torino e stabilimenti di Torino a decorrere dal 3 gennaio 1982:

periodo: dall'8 gennaio 1987 al 6 luglio 1987;
CIPI 23 dicembre 1981: dal 23 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 10 dicembre 1983.

101) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore vetro cavo, operanti in comune di Gaeta (Latina) a decorrere dal 15 gennaio 1983:

periodo: dal 30 settembre 1986 al 28 marzo 1987;
CIPI 9 febbraio 1984 con effetto dal 1° gennaio 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 13 marzo 1984.

102) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore vetro cavo, operanti in comune di Gaeta (Latina) a decorrere dal 15 gennaio 1983:

periodo: dal 29 marzo 1987 al 24 settembre 1987;
CIPI 9 febbraio 1984 con effetto dal 1° gennaio 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 13 marzo 1984.

103) Lavoratori licenziati dalla azienda:
Soc. Mecort meccanica, con sede in Cortiglione D'Asti (Asti) e stabilimenti di Cortiglione D'Asti (Asti) a decorrere dal 2 novembre 1982:
periodo: dal 15 gennaio 1987 al 13 luglio 1987;
CIPI 22 febbraio 1983: dal 19 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 13 gennaio 1984.

104) Lavoratori licenziati dalla azienda:
Soc. Orma I.T.R., con sede in Pomezia (Roma) e stabilimenti di Pomezia (Roma) a decorrere dal 26 novembre 1982:
periodo: dall'8 novembre 1986 al 5 febbraio 1987;
CIPI 18 ottobre 1979: dall'11 giugno 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 5 marzo 1984.

105) Lavoratori licenziati dalla azienda:
Soc. Orma I.T.R., con sede in Pomezia (Roma) e stabilimenti di Pomezia (Roma) a decorrere dal 26 novembre 1982:
periodo: dal 6 febbraio 1987 al 4 agosto 1987;
CIPI 18 ottobre 1979: dall'11 giugno 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 5 marzo 1984.

106) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Sicer, con sede in Robella (Asti) e stabilimenti di Robella (Asti) a decorrere dal 29 maggio 1983:
periodo: dal 18 agosto 1986 al 13 febbraio 1987;
CIPI 19 dicembre 1981: dal 18 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 luglio 1984.

107) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Cartiera Emilio Boimond, con sede in Isola Liri (Frosinone) e stabilimenti di Isola Liri (Frosinone) a decorrere dal 14 novembre 1982:
periodo: dal 22 gennaio 1987 al 20 luglio 1987;
CIPI 16 giugno 1978: dal 5 dicembre 1977;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 27 marzo 1984.

108) Lavoratori licenziati dalla azienda:
Werner Steffen, con sede in Arona (Novara) e stabilimenti di Portomaggiore (Ferrara) a decorrere dal 12 maggio 1983:
periodo: dal 3 agosto 1986 al 29 gennaio 1987;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 17 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 luglio 1984.

109) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Venchi Unica 2000, con sede in Torino e stabilimenti di Collegno (Torino) e Torino a decorrere dal 24 luglio 1982:
periodo: dal 31 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
CIPI 20 luglio 1978: dal 30 giugno 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 3 luglio 1984.

110) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Ferriere S. Anna, con sede in Milano e stabilimenti di Sesto Calende (Varese) a decorrere dal 26 agosto 1983:
periodo: dal 19 luglio 1986 al 14 gennaio 1987;
CIPI 26 marzo 1981: dal 1° settembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 luglio 1984.

111) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. E.S.B. Electroacoustic system building, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimenti di Aprilia (Latina) a decorrere dal 29 settembre 1983:
periodo: dal 17 marzo 1987 al 12 settembre 1987;
CIPI 28 aprile 1982: dal 1° ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 luglio 1984.

112) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Renx Italia, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimenti di Pomezia (Roma) a decorrere dal 28 novembre 1983:
periodo: dal 17 febbraio 1987 al 15 agosto 1987;
CIPI 28 aprile 1982: dal 1° settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 luglio 1984.

113) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Fulgor Italia, con sede in Latina e stabilimenti di Cassine (Alessandria) a decorrere dal 10 settembre 1983:
periodo: dal 30 novembre 1986 al 28 maggio 1987;
CIPI 17 settembre 1981: dal 13 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 agosto 1984.

114) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore chimico, operanti in area industriale di Porto Torres (Sassari) a decorrere dal 28 settembre 1983:
periodo: dal 22 giugno 1986 al 19 settembre 1986;
CIPI 31 ottobre 1985 con effetto dal 15 agosto 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 27 dicembre 1985.

115) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Mial, con sede in Milano e stabilimenti di Lomagna (Como) a decorrere dall'11 dicembre 1983:
periodo: dal 30 novembre 1986 al 28 maggio 1987;
CIPI 6 maggio 1981: dal 17 dicembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 7 novembre 1984.

116) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore vetro operanti in comune di Roma a decorrere dal 15 febbraio 1983:
periodo: dal 31 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
CIPI 28 marzo 1985 con effetto dal 1° agosto 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1985.

117) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore Fabbricazione materiale elettrico operanti in comune di Aprilia (Latina) a decorrere dal 5 dicembre 1984:
periodo: dal 16 aprile 1987 al 14 luglio 1987;
CIPI 30 maggio 1985 con effetto dal 15 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 4 luglio 1985.

118) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Comes, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimenti di Ariccia (Roma) a decorrere dal 29 marzo 1985:
periodo: dal 2 luglio 1986 al 28 dicembre 1986;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° aprile 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 15 aprile 1987.

119) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Comes, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimenti di Ariccia (Roma) a decorrere dal 29 marzo 1985:
periodo: dal 29 dicembre 1986 al 26 giugno 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° aprile 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 15 aprile 1987.

120) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. C.E.I. Compagnia elettromeccanica italiana, con sede in Milano e stabilimenti di Selargius (Cagliari), Villacidro (Cagliari) a decorrere dall'8 marzo 1984:
periodo: dal 3 settembre 1986 al 1° marzo 1987;
CIPI 12 giugno 1984: dal 1° febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 19 gennaio 1985.

121) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico produzione macchine e att. agricoli, operanti in comune di Catania a decorrere dal 2 ottobre 1983:
periodo: dal 10 giugno 1984 al 7 ottobre 1984;
CIPI 28 marzo 1985 con effetto dal 15 agosto 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 9 luglio 1985.

122) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico produzione macchine e att. agricoli operanti in comune di Catania a decorrere dal 2 ottobre 1983:
periodo: dall'8 ottobre 1984 al 5 gennaio 1985;
CIPI 28 marzo 1985 con effetto dal 15 agosto 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 9 luglio 1985.

123) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico produzione macchine e att. agricoli operanti in comune di Catania a decorrere dal 2 ottobre 1983:
periodo: dal 6 gennaio 1985 al 4 luglio 1985;
CIPI 28 marzo 1985 con effetto dal 15 agosto 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 9 luglio 1985.

124) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico produzione macchine e att. agricoli operanti in comune di Catania a decorrere dal 2 ottobre 1983:
periodo: dal 5 luglio 1985 al 31 dicembre 1985;
CIPI 28 marzo 1985 con effetto dal 15 agosto 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 9 luglio 1985.

125) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico produzione macchine e att. agricoli operanti in comune di Catania a decorrere dal 2 ottobre 1983:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 29 giugno 1986;
CIPI 28 marzo 1985 con effetto dal 15 agosto 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 9 luglio 1985.

126) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Cibs, con sede in Torino e stabilimenti di Torino a decorrere dal 16 febbraio 1984:
periodo: dal 7 febbraio 1987 al 5 agosto 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 21 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 febbraio 1985.

127) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore abbigliamento operanti in Fratterosa (Pesaro) a decorrere dal 28 maggio 1984:
periodo: dal 30 maggio 1986 al 26 novembre 1986;
CIPI 19 giugno 1985 con effetto dal 15 aprile 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 8 agosto 1985.

128) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore chimico cosmetico operanti in comune di Bussana di Sanremo (Imperia) a decorrere dal 28 maggio 1984:
periodo: dal 25 maggio 1986 al 22 agosto 1986;
CIPI 31 ottobre 1985 con effetto dal 10 maggio 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 27 dicembre 1985.

129) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Circuiti stampati Italia, con sede in Venaria Reale (Torino) e stabilimenti di Venaria Reale (Torino) a decorrere dal 15 luglio 1984:
periodo: dall'11 gennaio 1987 al 9 luglio 1987;
CIPI 20 luglio 1983: dal 10 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 25 novembre 1986.

130) Lavoratori licenziati dalla azienda:
Soc. Officine Saim, con sede in Ardea (Roma) e stabilimenti di Ardea (Roma) a decorrere dal 28 giugno 1984:
periodo: dal 28 giugno 1986 al 24 dicembre 1986;
CIPI 23 settembre 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 gennaio 1986.

131) Lavoratori licenziati dalla azienda:
Soc. Officine Saim, con sede in Ardea (Roma) e stabilimenti di Ardea (Roma) a decorrere dal 28 giugno 1984:
periodo: dal 25 dicembre 1986 al 22 giugno 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 gennaio 1986.

132) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Cotonificio Deferrari, con sede in Savignone (Genova) e stabilimenti di Savignone (Genova) a decorrere dal 23 novembre 1984:
periodo: dal 25 febbraio 1986 al 23 agosto 1986;
CIPI 7 agosto 1982: dal 1° dicembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 gennaio 1986.

133) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. Gladiator pelletterie, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimenti di Ariccia (Roma) a decorrere dal 12 dicembre 1984:
periodo: dal 10 marzo 1987 al 5 settembre 1987;
CIPI 12 giugno 1984: dal 5 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 20 dicembre 1985.

134) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.r.l. G.S.T. Costruzioni metalliche, con sede in Genova e stabilimenti di Genova a decorrere dal 9 luglio 1984:
periodo: dal 15 novembre 1986 al 13 maggio 1987;
CIPI 23 dicembre 1982: dal 9 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 20 dicembre 1985.

135) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore pulizie industriali operanti in comune di Ottana (Nuoro) a decorrere dal 1° gennaio 1984:
periodo: dal 4 ottobre 1984 al 1° aprile 1985;
CIPI 8 aprile 1987 con effetto dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi di settore.

136) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore pulizie industriali operanti in comune di Ottana (Nuoro) a decorrere dal 1° gennaio 1984:
periodo: dal 2 aprile 1985 al 28 settembre 1985;
CIPI 8 aprile 1987 con effetto dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi di settore.

137) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore pulizie industriali operanti in comune di Ottana (Nuoro) a decorrere dal 1° gennaio 1984:
periodo: dal 29 settembre 1985 al 27 marzo 1986;
CIPI 8 aprile 1987 con effetto dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi di settore.

138) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.p.a. S.M.I.A. - Soc. meridionale industrie alimentari, con sede in Pagani (Salerno) e stabilimenti di Pagani (Salerno) a decorrere dall'8 maggio 1985:
periodo: dal 15 giugno 1987 al 12 settembre 1987;
CIPI 9 luglio 1981: dal 6 aprile 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 gennaio 1986.

139) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.r.l. Marber Sud, con sede in Assemini (Cagliari) e stabilimenti di Assemini (Cagliari) a decorrere dal 3 ottobre 1984:
periodo: dal 4 aprile 1986 al 30 settembre 1986;
CIPI 27 maggio 1981: dal 20 ottobre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 gennaio 1986.

140) Lavoratori licenziati dalla azienda:
S.r.l. Nuova cartografica Emmegi, con sede in Beinasco (Torino) e stabilimenti di Beinasco (Torino) a decorrere dal 24 ottobre 1984:
periodo: dal 24 ottobre 1986 al 21 aprile 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 26 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 15 aprile 1980.

87A6373

Con decreto ministeriale 8 giugno 1987 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Manifat. ceramiche dei Visconti di Capodimonte*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 13 settembre 1985:

periodo: dal 18 marzo 1987 al 13 settembre 1987:
CIPI 18 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

2) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore laterizi operanti in comune di Quartu S. Elena (Cagliari), a decorrere dall'11 giugno 1985:

periodo: dal 13 marzo 1987 all'8 settembre 1987;
CIPI 18 dicembre 1986 con effetto dal 15 maggio 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1987.

3) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Icotex*. con sede in Martinsicuro (Teramo) e stabilimenti di Bisenti (Teramo) e Martinsicuro (Teramo), a decorrere dal 3 ottobre 1985:

periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 ottobre 1987:
CIPI 29 luglio 1982: dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

4) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Co.Mo.Chi.* con sede in Sanluri (Cagliari) e stabilimento di Sanluri (Cagliari), a decorrere dal 6 agosto 1985:

periodo: dal 7 febbraio 1987 al 5 agosto 1987;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 1° aprile 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

5) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. White*, con sede Martinsicuro (Teramo) e stabilimento di Martinsicuro (Teramo), a decorrere dal 28 marzo 1986:

periodo: dal 1° luglio 1987 al 28 settembre 1987;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 1° aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ceramica del Vomano*, con sede in Notaresco (Teramo) e stabilimento di Notaresco (Teramo), a decorrere dal 3 gennaio 1986:

periodo: dal 2 gennaio 1987 al 30 giugno 1987;
CIPI 27 maggio 1982: dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fortuna West*, con sede in Arnad (Aosta) e stabilimento di Arnad (Aosta), a decorrere dal 4 marzo 1986:

periodo: dal 5 marzo 1987 al 31 agosto 1987;
CIPI 29 luglio 1982: dal 1° febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. CA.M. Capodimonte artistica Mollica*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 9 maggio 1986:

periodo: dal 5 maggio 1987 al 31 ottobre 1987;
CIPI 30 marzo 1983: dal 25 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Martiny Ettore*, con sede in Torino e filiale di Napoli, a decorrere dal 3 agosto 1985:

periodo: dall'8 agosto 1986 al 3 febbraio 1987;
CIPI 19 giugno 1985: dal 7 giugno 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Lari Annunziata*, con sede in Lucca e stabilimento di Lucca, a decorrere dal 22 gennaio 1986:

periodo: dal 25 luglio 1986 al 28 ottobre 1986;
CIPI 22 marzo 1984: dal 24 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Lari Annunziata*, con sede in Lucca e stabilimento di Lucca, a decorrere dal 22 gennaio 1986:

periodo: dal 29 ottobre 1986 al 26 gennaio 1987;
CIPI 22 marzo 1984: dal 24 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Famup*, con sede in Porcia (Pordenone) e stabilimenti di Porcia (Pordenone) e Sacile (Pordenone), a decorrere dal 26 dicembre 1985:

periodo: dal 29 giugno 1986 al 1° ottobre 1986;
CIPI 8 giugno 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Famup*, con sede in Porcia (Pordenone) e stabilimenti di Porcia (Pordenone) e Sacile (Pordenone), a decorrere dal 26 dicembre 1985:

periodo: dal 2 ottobre 1986 al 30 dicembre 1986;
CIPI 8 giugno 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Halesus Faience*, con sede in Nepi (Viterbo) e stabilimento di Nepi (Viterbo), a decorrere dal 12 luglio 1986:

periodo: dal 13 gennaio 1987 al 17 aprile 1987;
CIPI 12 giugno 1984: dal 15 luglio 1983;
causa: crisi aziendale.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Halesus Faience*, con sede in Nepi (Viterbo) e stabilimento di Nepi (Viterbo), a decorrere dal 12 luglio 1986:

periodo: dal 18 aprile 1987 al 15 luglio 1987;
CIPI 12 giugno 1984: dal 15 luglio 1983;
causa: crisi aziendale.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Leonetta*, con sede in Bari e stabilimento di Bari, a decorrere dal 10 luglio 1986:

periodo: dall'11 gennaio 1987 al 15 aprile 1987;
CIPI 3 agosto 1984: dal 16 maggio 1983;
causa: crisi aziendale.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Leonetta*, con sede in Bari e stabilimento di Bari, a decorrere dal 10 luglio 1986:

periodo: dal 16 aprile 1987 al 14 luglio 1987;
CIPI 3 agosto 1984: dal 16 maggio 1983;
causa: crisi aziendale.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Thermocolor*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), a decorrere dal 16 luglio 1986:

periodo: dal 17 gennaio 1987 al 21 aprile 1987;
CIPI 28 marzo 1985: dal 19 luglio 1983;
causa: crisi aziendale.

19) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Thermocolor*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), a decorrere dal 16 luglio 1986:

periodo: dal 22 aprile 1987 al 20 luglio 1987;
CIPI 28 marzo 1985: dal 19 luglio 1983;
causa: crisi aziendale.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Snia BPD Viscosa*, con sede in Colleferro (Roma) e stabilimento di Colleferro (Roma), a decorrere dal 28 aprile 1986:

periodo: dal 30 ottobre 1986 al 1° febbraio 1987;
CIPI 19 novembre 1981: dal 3 maggio 1981;
causa: crisi aziendale.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Snia BPD Viscosa*, con sede in Colleferro (Roma) e stabilimento di Colleferro (Roma), a decorrere dal 28 aprile 1986:

periodo: dal 2 febbraio 1987 al 2 maggio 1987;
CIPI 19 novembre 1981: dal 3 maggio 1981;
causa: crisi aziendale.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Alpa*, con sede in Pavia e stabilimento di Pavia, a decorrere dal 15 maggio 1986:

periodo: dal 14 novembre 1986 al 13 febbraio 1987;
CIPI 27 maggio 1982: dal 23 novembre 1981;
causa: crisi aziendale.

23) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Pomito*, con sede in Collegno (Torino) e stabilimento di Collegno (Torino), a decorrere dal 3 maggio 1986:

periodo: dal 4 novembre 1986 al 6 febbraio 1987;
CIPI 20 luglio 1983: dal 24 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale.

24) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Pomito*, con sede in Collegno (Torino) e stabilimento di Collegno (Torino), a decorrere dal 3 maggio 1986:

periodo: dal 7 febbraio 1987 al 7 maggio 1987;
CIPI 20 luglio 1983: dal 24 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale.

25) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ghisfond*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), a decorrere dal 15 settembre 1985:

periodo: dall'8 novembre 1986 al 7 febbraio 1987;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 18 settembre 1982;
causa: crisi aziendale.

26) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ghisfond*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), a decorrere dal 15 settembre 1985:

periodo: dall'8 febbraio 1987 all'8 maggio 1987;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 18 settembre 1982;
causa: crisi aziendale.

27) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cartiera S. Ciriaco*, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimento di Ciriè (Torino), a decorrere dal 4 maggio 1986:

periodo: dal 5 novembre 1986 al 7 febbraio 1987;
CIPI 8 giugno 1983: dal 4 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale.

28) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cartiera S. Ciriaco*, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimento di Ciriè (Torino), a decorrere dal 4 maggio 1986:

periodo: dall'8 febbraio 1987 all'8 maggio 1987;
CIPI 8 giugno 1983: dal 4 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale.

29) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Refrattari Ravenna*, con sede in Savio (Ravenna) e stabilimento di Savio (Ravenna), a decorrere dal 2 luglio 1986:

periodo: dal 3 gennaio 1987 al 7 aprile 1987;
CIPI 28 novembre 1985: dall'8 luglio 1985;
causa: crisi aziendale.

30) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Refrattari Ravenna*, con sede in Savio (Ravenna) e stabilimento di Savio (Ravenna), a decorrere dal 2 luglio 1986:

periodo: dall'8 aprile 1987 al 6 luglio 1987;
CIPI 28 novembre 1985: dall'8 luglio 1985;
causa: crisi aziendale.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Xeda Italia*, con sede in Belpasso (Catania) e stabilimento di Belpasso (Catania), a decorrere dal 2 ottobre 1985:

periodo: dal 5 aprile 1986 all'8 luglio 1986;
CIPI 19 settembre 1985: dal 4 luglio 1983;
causa: crisi aziendale.

32) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Xeda Italia*, con sede in Belpasso (Catania) e stabilimento di Belpasso (Catania), a decorrere dal 2 ottobre 1985:

periodo: dal 9 luglio 1986 al 6 ottobre 1986;
CIPI 19 settembre 1985: dal 4 luglio 1983;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. FMC - Citrus macchinery Italy*, con sede in Catania e stabilimento di Catania, a decorrere dal 30 novembre 1985:

periodo: dal 30 maggio 1986 al 29 agosto 1986;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 3 giugno 1985;
causa: crisi aziendale.

34) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. FMC - Citrus macchinery Italy*, con sede in Catania e stabilimento di Catania, a decorrere dal 30 novembre 1985:

periodo: dal 30 agosto 1986 al 27 novembre 1986;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 3 giugno 1985;
causa: crisi aziendale.

35) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Europlastica*, con sede in Piano Tavola di Belpasso (Catania) e stabilimento di Piano Tavola di Belpasso (Catania), a decorrere dal 16 ottobre 1985:

periodo: dal 19 aprile 1986 al 22 luglio 1986;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 27 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale.

36) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Europlastica*, con sede in Piano Tavola di Belpasso (Catania) e stabilimento di Piano Tavola di Belpasso (Catania), a decorrere dal 16 ottobre 1985:

periodo: dal 23 luglio 1986 al 20 ottobre 1986;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 27 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale.

37) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Tecnimpianti*, con sede in Termini Imerese (Palermo) e stabilimento di Termini Imerese (Palermo), a decorrere dal 24 febbraio 1986:

periodo: dal 28 agosto 1986 al 30 novembre 1986;
CIPI 19 settembre 1985: dal 27 agosto 1984;
causa: crisi aziendale.

38) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Tecnimpianti*, con sede in Termini Imerese (Palermo) e stabilimento di Termini Imerese (Palermo), a decorrere dal 24 febbraio 1986:

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 28 febbraio 1987;
CIPI 19 settembre 1985: dal 27 agosto 1984;
causa: crisi aziendale.

39) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Pasquale Mormino & Figlio*, con sede in Termini Imerese (Palermo) e stabilimento di Termini Imerese (Palermo), a decorrere dal 20 dicembre 1985:

periodo: dal 23 giugno 1986 al 25 settembre 1986;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 27 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale.

40) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Pasquale Mormino & Figlio*, con sede in Termini Imerese (Palermo) e stabilimento di Termini Imerese (Palermo), a decorrere dal 20 dicembre 1985:

periodo: dal 26 settembre 1986 al 24 dicembre 1986;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 27 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale.

41) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Same*, con sede in Misterbianco (Catania) e stabilimento di Misterbianco (Catania), a decorrere dal 13 ottobre 1985:

periodo: dal 15 aprile 1986 al 19 luglio 1986;
CIPI 22 marzo 1984: dal 31 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale.

42) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Same*, con sede in Misterbianco (Catania) e stabilimento di Misterbianco (Catania), a decorrere dal 13 ottobre 1985:

periodo: dal 20 luglio 1986 al 17 ottobre 1986;
CIPI 22 marzo 1984: dal 31 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale.

43) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Gentili industria*, con sede in Cannizzaro (Catania) e stabilimento di Cannizzaro (Catania), a decorrere dal 19 novembre 1984:

periodo: dal 23 maggio 1985 al 25 agosto 1985;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 21 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

44) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Gentili industria*, con sede in Cannizzaro (Catania) e stabilimento di Cannizzaro (Catania), a decorrere dal 19 novembre 1984:

periodo: dal 26 agosto 1985 al 23 novembre 1985;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 21 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

45) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sicel mobili Gentili*, con sede in Cannizzaro (Catania) e stabilimento di Cannizzaro (Catania), a decorrere dal 19 novembre 1984:

periodo: dal 23 maggio 1985 al 25 agosto 1985;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 21 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

46) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sicel mobili Gentili*, con sede in Cannizzaro (Catania) e stabilimento di Cannizzaro (Catania), a decorrere dal 19 novembre 1984:

periodo: dal 26 agosto 1985 al 23 novembre 1985;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 21 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

47) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ceramica President*, con sede in Fiorano Modenese (Modena) e stabilimento di Fiorano Modenese (Modena), a decorrere dal 30 agosto 1986:

periodo: dal 2 marzo 1987 al 5 giugno 1987;
CIPI 15 aprile 1986: dal 1° settembre 1985;
causa: crisi aziendale.

48) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ceramica President*, con sede in Fiorano Modenese (Modena) e stabilimento di Fiorano Modenese (Modena), a decorrere dal 30 agosto 1986:

periodo: dal 6 giugno 1987 al 3 settembre 1987;
CIPI 15 aprile 1986: dal 1° settembre 1985;
causa: crisi aziendale.

49) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. C.P.M.*, con sede in Beinasco (Torino) e stabilimento di Beinasco (Torino), a decorrere dall'11 gennaio 1986:

periodo: dal 15 luglio 1986 al 17 ottobre 1986;
CIPI 15 aprile 1986: dal 16 settembre 1985;
causa: crisi aziendale.

50) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. C.P.M.*, con sede in Beinasco (Torino) e stabilimento di Beinasco (Torino), a decorrere dall'11 gennaio 1986:

periodo: dal 18 ottobre 1986 al 15 gennaio 1987;
CIPI 15 aprile 1986: dal 16 settembre 1985;
causa: crisi aziendale.

51) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. C.P.M.*, con sede in Beinasco (Torino) e stabilimento di Beinasco (Torino), a decorrere dall'11 gennaio 1986:

periodo: dal 16 gennaio 1987 al 14 luglio 1987;
CIPI 15 aprile 1986: dal 16 settembre 1985;
causa: crisi aziendale.

52) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. In.Gr.Ed.*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), a decorrere dal 30 aprile 1983:

periodo: dal 15 gennaio 1987 al 13 luglio 1987;
CIPI 9 ottobre 1980: dal 2 maggio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984.

53) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore Metalmeccanico operanti in provincia di Cagliari, a decorrere dal 26 maggio 1983:

periodo: dal 19 febbraio 1987 al 17 agosto 1987;
CIPI 3 agosto 1984: dal 15 aprile 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 8 novembre 1984.

54) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Mollica*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 15 ottobre 1983:

periodo: dal 5 aprile 1987 al 1° ottobre 1987;
CIPI 24 giugno 1978: dal 2 maggio 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984.

55) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sistemi Italia*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), a decorrere dall'11 luglio 1983:

periodo: dal 29 marzo 1987 al 24 settembre 1987;
CIPI 7 agosto 1981: dal 16 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

56) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore fabbricazione materiale elettrico operanti in comune di Aprilia (Latina), a decorrere dal 5 dicembre 1984:

periodo: dal 15 luglio 1987 al 12 ottobre 1987;
CIPI 30 maggio 1985: dal 15 ottobre 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985.

57) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico prod. macchine e att. agricoli operanti in comune di Catania, a decorrere dal 2 ottobre 1983:

periodo: dal 30 giugno 1986 al 26 dicembre 1986;
CIPI 28 marzo 1985: dal 15 agosto 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

58) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Pastificio Puddu*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari, a decorrere dal 7 marzo 1984:

periodo: dal 30 novembre 1986 al 28 maggio 1987;
CIPI 29 gennaio 1981: dal 4 agosto 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

59) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Eurosol*, con sede in Nettuno (Roma) e stabilimento di Nettuno (Roma), a decorrere dal 22 luglio 1984:

periodo: dal 17 gennaio 1987 al 15 luglio 1987;
CIPI 23 dicembre 1981: dal 29 dicembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

60) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Dyrup*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), a decorrere dal 26 maggio 1984:

periodo: dal 17 febbraio 1987 al 15 agosto 1987;
CIPI 22 luglio 1981: dal 1° dicembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

61) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Editrice Sarda*, con sede in Sassari e stabilimento di Sassari, a decorrere dal 19 ottobre 1984:

periodo: dal 16 luglio 1987 al 13 ottobre 1987;
CIPI 6 aprile 1983: dal 28 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

62) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Crown fashion for men*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 30 agosto 1984:

periodo: dal 26 febbraio 1987 al 24 agosto 1987;
CIPI 19 maggio 1983: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

63) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Nivoconf*, con sede in Molfetta (Bari) e stabilimento di Molfetta (Bari), a decorrere dal 18 marzo 1986:

periodo: dal 17 settembre 1986 al 15 dicembre 1986;
CIPI 26 novembre 1982: dal 1° aprile 1982;
causa: crisi aziendale.

64) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Nivoconf*, con sede in Molfetta (Bari) e stabilimento di Molfetta (Bari), a decorrere dal 18 marzo 1986:

periodo: dal 16 dicembre 1986 al 15 marzo 1987;
CIPI 26 novembre 1982: dal 1° aprile 1982;
causa: crisi aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1987

Il Ministro: GORRIERI

87A6374

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Criteri per l'attuazione della legge 13 febbraio 1987, n. 22, recante: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria». (Deliberazione 9 luglio 1987).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22 recante: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46 di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria».

Visto l'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI la determinazione delle direttive cui dovrà attenersi l'IMI nella gestione del «Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Viste le proprie delibere del 22 dicembre 1982 e dell'8 agosto 1984 in ordine alle direttive di gestione del «Fondo speciale per ricerca applicata»;

Considerata la necessità di integrare le suddette direttive a seguito della emanazione della citata legge 13 febbraio 1987, n. 22;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, in particolare per quanto riguarda le attività fin qui svolte nell'ambito della iniziativa Eureka;

Delibera:

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, nel decidere gli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata a favore di iniziative di cooperazione internazionale e comunitaria, di cui al decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22, dà attuazione agli indirizzi contenuti nelle delibere del CIPI del 22 dicembre 1982 e dell'8 agosto 1984, con le seguenti integrazioni:

1) Le domande di ammissione alle agevolazioni di cui alla legge n. 22/87 saranno considerate complete allorché sia intervenuta l'approvazione dei progetti in sede internazionale; di detta approvazione verrà data notifica dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica all'IMI e dalla data dell'approvazione stessa decorrerà il termine di tre mesi di cui al comma quarto dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 867/86.

Sono ammissibili al finanziamento i costi sostenuti dalla data di detta approvazione e ciò anche i progetti per i quali l'approvazione stessa sia intervenuta prima della emanazione della presente delibera, e comunque successivamente all'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 867/86.

2) A conclusione degli adempimenti istruttori e delle motivate valutazioni riguardanti gli aspetti tecnico-scientifici, industriali ed economici aziendali, l'IMI dovrà indicare: l'ammontare dei costi ammissibli al finanziamento, la data di inizio della ricerca e quella prevista per la conclusione, la presenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per le varie forme di intervento, la valutazione del rischio tecnico, industriale ed economico connesso alla ricerca, il grado di originalità e le prospettive di influenza dei risultati della ricerca sullo sviluppo economico generale e sui problemi di pubblico interesse, nonché ogni altra considerazione ritenuta necessaria per la concessione delle agevolazioni oppure richiesta dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, concludendo con un giudizio globale di validità.

3) Nella scelta della forma e nella determinazione della misura del finanziamento, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sulla base delle conclusioni istruttorie di cui al punto 2), assicura il rispetto della effettiva armonizzazione della partecipazione italiana alle iniziative di cooperazione internazionali e comunitarie, intendendosi superabili i limiti fissati per gli interventi nazionali. Ciò anche nel caso di concorso del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica o di altri finanziamenti pubblici di sostegno.

Il citato rispetto della effettiva armonizzazione deve essere assicurato in relazione al complesso dei finanziamenti concorrenti.

4) Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tenologica, in occasione della presentazione della relazione annuale sulle attività del Fondo speciale ricerca applicata prevista dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, informerà il CIPI sugli interventi del fondo relativi ai progetti inseriti nell'iniziativa Eureka.

Roma, addì 9 luglio 1987

Il Presidente delegato: GORIA

87A6638

Trasferimento alla GEPI dei lavoratori delle società operanti nel settore dell'elettronica dei beni di consumo. (Deliberazione 18 giugno 1987).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 63, che prevede la possibilità da parte del comitato di autorizzare la GEPI a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego dei lavoratori eventualmente eccedenti il fabbisogno delle imprese del settore dell'elettronica dei beni di consumo e della connessa componentistica, ubicate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nei territori dei comuni aventi aree comprese nei territori dell'art. 1 dello stesso testo unico;

Vista la propria delibera del 13 marzo 1987 con la quale il comitato, ai sensi della normativa predetta, ha autorizzato la GEPI a costituire società per la promozione di iniziative idonee al reimpiego dei lavoratori in eccesso della società Voxson;

Vista la nota n. 101204 del 9 giugno 1987 con la quale in Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta della GEPI, ha sottoposto alla valutazione del comitato l'esigenza che, ai fini di una pronta attuazione della delibera sopra richiamata, sia opportuno chiarire alcuni aspetti relativi al trasferimento alla GEPI dei lavoratori della Voxson;

Considerato che anche per il trasferimento alla GEPI dei lavoratori eccedenti il fabbisogno occcupazionale del piano specifico di intervento della Ilme, approvato dal comitato nella riunione del 23 aprile 1987, possano estendersi i chiarimenti richiesti in ordine al passaggio dei lavoratori alle costituende società GEPI;

Conferma

che il numero dei lavoratori in eccedenza ai fabbisogni occupazionali dei piani specifici di intervento della Rel predisposti per la ristrutturazione della Voxson S.p.a. e della Ducati Sud S.p.a. è rispettivamente pari a 1.353 unità e 205 unità. L'assunzione dei lavoratori da parte delle società costituite dalla GEPI ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 63, avverra previo licenziamento dei lavoratori dalle società di appartenenza;

ribadisce

che le società Vidital, Nuova Voxson e Ilme assumeranno preferibilmente i lavoratori in carico alle società operative costituite dalla GEPI, in relazione all'incremento dell'organico derivante dallo sviluppo dei rispettivi piani operativi aziendali approvati dal CIPI.

Roma, addì 18 giugno 1987

Il Presidente delegato: GORIA

87A6639

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Variazione del programma di interventi AIMA 1987 - misure a favore della carne bovina in conseguenza della siccità in Sardegna. (Deliberazione 9 luglio 1987).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986 n. 752 concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura che, all'art. 2, affida al CIPE le funzioni di programmazione in materia agricola, sopprimendo il CIPAA;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

Visto in particolare l'art. 1, terzo comma, della stessa legge n. 610/1982 in base al quale il CIPE deve approvare, entro il 15 settembre di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il programma degli interventi nazionali dell'AIMA con le possibli relative indicazioni finanziarie, sulla cui base è redatto il bilancio annuale di previsione dell'AIMA;

Vista la delibera del CIPE del 20 novembre 1986 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 1986 con la quale si approva il sopra citato programma di interventi, per l'anno 1987;

Visto altresì in particolare l'art. 1, quarto comma, della legge n. 610/1982 richiamata con il quale si stabilisce che eventuali modifiche ed integrazioni a detto programma sono approvate dal CIPE su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato che la siccità che ha colpito la Sardegna ha determinato per gli allevatori gravi difficoltà per quanto riguarda l'approvvigionamento di foraggi, al punto da indurli a macellare i capi prima della maturazione;

Considerato che si è prodotto in tal modo un appesantimento del mercato delle carni bovine con prezzi inferiori del 20-30%, rispetto alle normali quotazioni;

Considerato che si ritiene opportuno ed urgente, per far fronte alle necessità dei produttori, che l'AIMA adotti un programma di acquisto pubblico di carni bovine di animali allevati per sei mesi in Sardegna ed ivi macellati, per una quantità di circa 3.000 tonnellate, delle quali l'80% provenienti dalla macellazione di vitelloni, il 20% alla macellazione di vacche e altri bovini adulti;

Vista la proposta di integrazione al programma degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1987, avanzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 7449/S del 24 giugno 1987, con la quale, in relazione a quanto sopra considerato, vengono stabilite le sopradette misure di acquisto di carni bovine alle normali quotazioni di mercato preventivate in L. 5.800/kg per i vitelloni, L. 3.600/kg per le vacche;

Considerato che la spesa per la realizzazione degli interventi, preventivata in 18 miliardi di lire, grava sui capitoli di bilancio dell'AIMA stessa e che si prevede di recuperarne una quota attraverso la successiva messa in vendita del prodotto;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato consultivo nazionale dell'AIMA in data 5 giugno 1987;

Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

È approvata la proposta di integrazione del programma di interventi AIMA per il 1987, concernente misure di acquisto pubblico di carni bovine provenienti da animali allevati per almeno sei mesi in Sardegna ed ivi macellati, nei limiti indicati in premessa.

Roma, addì 9 luglio 1987

Il Presidente delegato: GORIA

87A6640

Stato di attuazione delle iniziative promosse dall'IRI e dall'ENI ai sensi della legge 29 marzo 1985, n. 110. (Deliberazione 9 luglio 1987).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 29 marzo 1985, n. 110, recante disposizioni in materia di attribuzione di risorse pubbliche alle iniziative meridionali promosse dall'IRI e dall'ENI;

Viste le proprie delibere del 19 settembre 1985 e del 3 aprile 1987 con le quali sono stati approvati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della normativa predetta, i progetti relativi alle nuove iniziative dell'IRI e dell'ENI;

Visto, in particolare, l'ultimo punto della delibera del 19 settembre 1985 che demanda al Ministro delle partecipazioni statali il compito di riferire al CIPE sullo stato di attuazione dei progetti, proponendo le eventuali modifiche da apportare alle iniziative;

Vista la documentazione trasmessa dal Ministro delle partecipazioni statali con nota n. 21520/502.27.2 del 15 giugno 1987, dalla quale risulta che, per quanto concerne i progetti dell'ENI, le iniziative riguardanti la produzione di sacchi industriali, di principi attivi farmaceutici e di mangimi da sottoprodotti agricoli, non sono state avviate a causa del mancato verificarsi delle condizioni economiche e dell'assetto societario previsto nel progetto;

Considerato che dalla documentazione risulta altresì che l'ENI, in sostituzione delle iniziative non realizzabili, ha definito altre iniziative che, fermo restando il contributo finanziario complessivo da parte dello Stato, comporteranno rispetto alle precedenti un maggior sviluppo occupazionale;

Ravvisata l'esigenza di un pronto avvio a regime delle iniziative promosse dagli enti di gestione a partecipazione statale;

Prende atto

della relazione del Ministro delle partecipazioni statali sullo stato di attuazione delle iniziative promosse dall'IRI e dall'ENI nell'ambito dell'art. 1 della legge n. 110/1985;

Approva

le seguenti iniziative che l'ENI, in sostituzione di quelle indicate in premessa, intende avviare nella Val Basento:

Società	Progetto	Occup. (unità)	Risorse finanz. (c/cap.) milioni
Enichimica	Stampati in mescole con materiali speciali	26	600
Enichimica	Pellicole a bolle d'aria e lastre espanse. . . .	33	1.567

Società	Progetto	Occup. (unità)	Risorse finanz. (c.cap.) milioni
Enichimica	Spaghi e reggette per uso agro-industriale .	140	2.033
Enichimica	Sistemi elettroluminescenti e materiali per informazione elettronica	110	1.750

raccomanda

al Ministro delle partecipazioni statali di vigilare affinché le iniziative siano attuate nei tempi previsti nei progetti approvati dal comitato. A tal fine lo stesso Ministro dovrà fornire al comitato, entro la fine del 1988, una relazione conclusiva sulla realizzazione delle iniziative dell'IRI e dell'ENI, specificando la situazione e le prospettive delle società interessate ai progetti.

Roma, addì 9 luglio 1987

Il Presidente delegato: GORIA

87A6641

Aiuti nel settore bieticolo-saccarifero
(Deliberazione 9 luglio 1987)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera dell'11 ottobre 1984, relativa agli aiuti al settore bieticolo saccarifero per la campagna 1984-85, adottata in base all'art. 3 del decreto-legge n. 694/81;

Vista la nota del Ministero dell'agricoltura n. 22865 del 19 giugno 1987, con la quale, di concerto con il Ministero dell'industria, viene proposta la modifica di talune disposizioni relative alla richiamata delibera dell'11 ottobre 1984, per tener conto della procedura d'infrazione aperta dalla commissione delle comunità europee ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato di Roma;

Vista la nota della commissione delle comunità europee n. S.G. (87) D/6225 del 18 maggio 1987 e la decisione dell'8 aprile 1987, con le quali, al termine della procedura in questione, sono state considerate incompatibili le misure di perequazione del prezzo adottate in base alla citata delibera dell'11 ottobre 1984 con i provvedimenti CIP n. 39/84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 84) e n. 41/84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 20 novembre 1984);

Considerato che il CIP con i sopra indicati provvedimenti n. 39 e n. 41 del 1984, ha provveduto, come previsto dalla suddetta delibera, alla modifica dei prezzi dello zucchero ed al riconoscimento da parte della Cassa conguaglio zucchero degli importi corrispondenti alla riduzione effettiva del prezzo;

Preso atto che la Cassa conguaglio zucchero, in attesa dell'esito della procedura di infrazione aperta dalla commissione delle comunità europee, non ha effettuato i pagamenti degli importi di cui sopra né all'industria saccarifera, né ai commercianti;

Atteso che la commissione delle comunità europee in mancanza di decisioni del Governo italiano in merito alle misure in questione riconosciute incompatibili con il mercato comune, ha già deciso di adire la Corte di Giustizia delle comunità europee;

Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuto opportuno adeguare le misure adottate con la più volte richiamata delibera CIPE e con i provvedimenti CIP alla decisione della commissione delle comunità europee onde evitare il giudizio presso la Corte di Giustizia;

Delibera:

Il CIP con proprio provvedimento provvederà a revocare le disposizioni adottate, sulla base della citata delibera CIPE dell'11 ottobre 1984, ai punti 6 e 7 del provvedimento n. 39/84 e punto 3, lettera *g*) del provvedimento n. 41/84.

Roma, addì 9 luglio 1987

Il Presidente delegato: GORIA

87A6642

Modificazioni alla deliberazione 23 aprile 1987 con la quale è stato approvato il piano di riparto dei fondi recati dalla legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura. (Deliberazione 9 luglio 1987).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura, che si propone di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 752/1986 ed in particolare il comma 1 che attribuisce al CIPE le funzioni precedentemente esercitate dal CIPAA di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale;

Visto in particolare, della stessa legge n. 752/1986 l'art. 4, concernente il finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la delibera del CIPAA, in data 1° agosto 1985, che approva il programma quadro per un nuovo Piano agricolo nazionale per il quinquennio 1986-1990, predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 5 dicembre 1985;

Vista la propria delibera del 23 aprile 1987 con la quale è stato approvato il piano di riparto dei fondi recati dalla stessa legge n. 752/1986 per l'anno 1987;

Vista la proposta presentata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota 1421 dell'8 luglio 1987, con la quale sono evidenziate le urgenti esigenze finanziarie degli enti gestori dei parchi nazionali;

Considerata pertanto la necessità di procedere a variazioni compensative nel piano di riparto delle risorse per l'anno 1987 relative alle azioni orizzontali previste dal richiamato art. 4, al fine di assicurare un più adeguato stanziamento a favore dell'azione prevista dalla lettera *e*), comma 3, dello stesso art. 4;

Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

Sono approvate in via compensativa le modificazioni al piano di riparto delle risorse finanziarie destinate per l'anno 1987 in favore delle azioni orizzontali di cui all'art. 4 della legge n. 752/1986.

Conseguentemente, gli allegati *C/1* [lettera da *d*) a *g*)] e *C/2* [lettera *b*) ed *e*)] alla propria delibera del 23 aprile 1987 sono corrispondentemente sostituiti da quelli contenuti nell'allegato *A*) della presente delibera.

Roma, addì 9 luglio 1987

Il Presidente delegato: GORIA

ALLEGATO *A*

Modifiche agli allegati C/1 e C/2 alla delibera CIPE del 23 aprile 1987

L'allegato *C/1* alla delibera CIPE del 23 aprile 1987, concernente le azioni orizzontali di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 752 dell'8 novembre 1986, è modificato come segue:

alla lettera *d*), seconda riga dopo il titolo: la cifra di lire 10 miliardi è sostituita da lire 8 miliardi;
alla lettera *e*), seconda riga dopo il titolo: la cifra di lire 10 miliardi è sostituita da lire 8 miliardi;
alla lettera *f*), seconda riga dopo il titolo: la cifra di lire 60 miliardi è sostituita da lire 58 miliardi;
alla lettera *g*), seconda riga dopo il titolo: la cifra di lire 40 miliardi è sostituita da lire 38 miliardi.

L'allegato *C*/2 alla predetta delibera, concernente le azioni di cui al comma 3 dell'art. 4 sopra citato, è modificato come segue:

alla lettera *b*), seconda riga dopo il titolo: la cifra di lire 23 miliardi è sostituita da lire 22 miliardi;
alla lettera *e*), seconda riga dopo il titolo: la cifra di lire 45 miliardi è sostituita da lire 54 miliardi.

87A6643

Integrazione del programma di interventi dell'AIMA per il 1987 recante misure a favore delle pesche nettarine. (Deliberazione 9 luglio 1987).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura che, all'art. 2, affida al CIPE le funzioni di programmazione in materia agricola, sopprimendo il CIPAA;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

Visto in particolare l'art. 1, terzo comma, della stessa legge n. 610/1982 in base al quale il CIPE deve approvare, entro il 15 settembre di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il programma degli interventi nazionali dell'AIMA con le possibili relative indicazioni finanziarie, sulla cui base è redatto il bilancio annuale di previsione dell'AIMA;

Vista la delibera del CIPE del 20 novembre 1986 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 1986 con la quale si approva il sopra citato programma di interventi, per l'anno 1987;

Visto altresì in particolare l'art. 1, quarto comma, della legge n. 610/1982 richiamata con il quale si stabilisce che eventuali modifiche ed integrazioni a detto programma sono approvate dal CIPI su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato che il comparto delle pesche nettarine non gode della tutela della normativa comunitaria e che, pertanto, è soggetto alle pressioni della intermediazione speculativa, per cui i prezzi di mercato non sono remunerativi per i produttori;

Vista l'opportunità di prevedere un intervento nazionale da parte dell'AIMA in favore di detto comparto, consistente nel ritiro di circa 420.000 q.li di pesche nettarine ad un prezzo minimo di lire 250/kg;

Considerato che la spesa prevista, preventivata in 11 miliardi di lire, grava sul bilancio dell'AIMA per il 1987;

Vista la proposta di integrazione al programma degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1987, avanzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 7465/S del 4 luglio 1987, con la quale, in relazione a quanto sopra considerato, vengono stabilite le sopradette misure di ritiro delle pesche nettarine;

Considerato che la spesa per la realizzazione degli interventi, preventivata in 11 miliardi di lire, grava sui capitoli di bilancio dell'AIMA stessa per il 1987;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato consultivo nazionale dell'AIMA in data 2 luglio 1987;

Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

È approvata la proposta di integrazione del programma di interventi AIMA per il 1987, concernente il ritiro dal mercato di pesche nettarine, nei limiti indicati in premessa.

Roma, addì 9 luglio 1987

Il Presidente delegato: GORIA

87A6644

Indicazione delle risorse finanziarie ricavabili dall'emissione obbligazionaria dell'I.R.I. (Deliberazione 9 luglio 1987)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3, comma undicesimo, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, che ha autorizzato, fino alla concorrenza di lire 650 miliardi nell'anno 1987, gli enti di gestione delle partecipazioni statali a fare ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI) per la contrazione di mutui, nonché ad emettere obbligazioni sul mercato interno, stabilendo altresì che, nel rispetto della riserva a favore del Mezzogiorno, l'utilizzazione delle risorse finanziarie derivanti da tali operazioni sia sottoposta al comitato;

Vista la nota n. 21498/50227.2 del 26 giugno 1987 con la quale il Ministro delle partecipazioni statali ha indicato al comitato la destinazione delle risorse dell'emissione obbligazionaria da effettuarsi da parte dell'IRI, per un importo massimo di lire 500 miliardi, nel secondo semestre dell'anno 1987;

Considerato che le risorse finanziarie sono destinate al finanziamento di una quota degli investimenti i cui progetti, a norma dell'art. 11, comma diciannovesimo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono stati approvati, ai fini del ricorso al finanziamento alla BEI, dal CIPE con delibera del 3 luglio 1986;

Considerato inoltre che per l'entità dei progetti e per le modalità di intervento finanziario della BEI appare opportuno condividere l'orientamento volto a far affluire le risorse alla copertura del fabbisogno finanziario connesso alla realizzazione delle iniziative approvate a suo tempo da questo comitato;

Rilevato che la quota delle risorse finanziarie destinate al Mezzogiorno rientra nell'ambito della riserva stabilita per l'area meridionale;

Delibera:

Le risorse finanziarie ricavabili dall'IRI a seguito dell'emissione obbligazionaria da effettuarsi ai sensi dell'art. 3, comma undicesimo, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, saranno utilizzate dall'ente per gli investimenti indicati nel seguente prospetto:

Società	Investimenti	Risorse finanz. (miliardi di lire)
Ansaldo componenti	Ammodernamento e automazione di fabbrica	100
Autostrade	Completamento dell'autostrada dei Trafori	50
Autostrade	Ampliamento a tre corsie dell'autostrada Roma/Napoli nel tratto S. Cesareo/Napoli	100
Elsag	Miglioramento tecnologico della produzione e realizzazione fabbrica automatica	20
Rai	Ristrutturazione e potenziamento reti di collegamento video-audio e reti regionali	100
Selenia Spazio	Attrezzature innovative	30
Sip	Sviluppo del servizio telefonico	100

Roma, addì 9 luglio 1987

Il Presidente delegato: GORIA

87A6645

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per titoli, integrato da una prova pratica, a cinquanta posti di commesso nel ruolo della ex carriera del personale ausiliario dell'amministrazione centrale del Tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare le disposizioni contenute nell'art. 7;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1985, registro n. 36 Tesoro, foglio n. 47, con il quale le unità portate in aumento della dotazione organica dell'amministrazione centrale del Tesoro, dell'art. 6 della citata legge n. 428, sono state ripartite, tra le diverse qualifiche funzionali di cui alla menzionata legge n. 312 del 1980, in relazione alle accertate esigenze dei servizi dell'amministrazione centrale del Tesoro;

Ravvisata la necessità di bandire il concorso per il conferimento dei posti relativi alla qualifica di accesso alla ex carriera del personale ausiliario (commessi), tenendo altresì presente il disposto dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 sulla riserva di posti a favore del personale della stessa amministrazione in possesso dei prescritti requisiti;

Visto il decreto interministeriale 20 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1971, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 147, concernente la determinazione delle nuove piante organiche dei ruoli del personale dell'amministrazione centrale del Tesoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto della riserva di posti prevista dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli, integrato da una prova pratica, a cinquanta posti di commesso in prova nel ruolo della ex carriera del personale ausiliario dell'amministrazione centrale del Tesoro.

Un terzo dei suddetti posti è riservato agli impiegati dei ruoli organici dell'amministrazione centrale del Tesoro.

Dei rimanenti posti:

a) un terzo è riservato a coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso abbiano prestato servizio nell'amministrazione centrale del Tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi (in servizio al 1° settembre 1962);

b) il cinque per cento è riservato al personale militare di cui all'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, nel testo novellato dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Licenza elementare (5ª classe).

B) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

C) Età non inferiore a 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, comma terzo, lettera *a*), del presente decreto.

D) idoneità fisica all'impiego;

E) godimento dei diritti politici.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre, in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1) i candidati devono dichiarare:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

b) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto e dell'anno in cui è stato conseguito;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali eventualmente riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dalla assoluzione con formula piena (cioe perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto);

f) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli (di cui al successivo art. 4) posseduti che, elencati e numerati, saranno allegati alla domanda, non essendo consentito fare riferimento ad altri concorsi.

Dalla domanda dovranno risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della lege 4 gennaio 1986, n. 15, e successive modificazioni, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Sono considerati titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria tutti quei documenti ufficiali, in originale o in copia autenticata ed in regola con le vigenti leggi fiscali, che rientrino nelle seguenti categorie, ai quali titoli potrà essere attribuito il seguente punteggio massimo:

A) *Titoli di studio e di cultura* (fino a punti 10):

1) titolo di studio superiore alla licenza di quinta elementare (fino a punti 5);

2) certificati comprovanti l'idoneità riportata nei concorsi per esami banditi dalle amministrazioni pubbliche (fino a punti 5).

B) *Titoli di servizio* (fino a punti 12):

1) certificati comprovanti servizi (le cui mansioni siano almeno affini a quelle proprie dei posti da conferire con il presente concorso) resi sia presso le pubbliche amministrazioni sia presso i privati, con l'indicazione della qualifica rivestita e delle mansioni svolte nonché dei periodi di lavoro prestato (con indicazione, cioè, sia della data di inizio che di quella di cessazione). Gli attestati rilasciati da aziende private dovranno essere integrati da copia autenticata del relativo libretto di lavoro o da apposita attestazione rilasciata dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione. Sarà pure valutato il periodo di servizio militare di leva purché dalla relativa documentazione militare (foglio matricolare, foglio di congedo illimitato, attestazioni, ecc.) risulti la durata di tale servizio (fino a punti 12).

C) *Specializzazioni e qualificazioni* (fino a punti 8):

1) patente di guida per autoveicoli (fino a punti 3);

2) attestati di specializzazione o qualificazione di mestiere rilasciati a seguito di corsi, certificati di frequenza con esito positivo di corsi di specializzazione o qualificazione (semprechè detti attestati e certificati si riferiscano a mansioni almeno affini a quelle relative ai posti da conferire con il presente concorso) nonché ogni altro titolo attestante particolari capacità o conoscenze che la commissione giudicatrice ritenga utili ai fini di un migliore disimpegno delle mansioni cui il concorrente dovrà attendere (fino a punti 5).

Art. 5

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La commissione stessa assegnerà, a ciascun candidato, un punteggio, in relazione ai titoli dal medesimo prodotti ed in conformità ai criteri di cui all'art. 4 del presente decreto.

Saranno ammessi alla prova pratica, di cui al successivo art. 6, i candidati che, nella valutazione dei titoli, avranno ottenuto un punteggio di almeno 10/30.

Art. 6.

La prova pratica sarà diretta ad accertare il grado di capacità ed idoneità del candidato in relazione alle mansioni ed ai compiti propri della qualifica per la quale concorre.

Tale prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 21/30.

I candidati ammessi alla prova pratica riceveranno tempestiva comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, della sede, della data, dell'ora nonché delle eventuali modalità per lo svolgimento della prova stessa.

Per essere ammessi a sostenere la prova, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata. In luogo della fotografia potranno esibire il porto d'armi, la petente automobilistica, il passaporto, la tessera postale, la carta d'identità ovvero la tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni.

Art. 7.

Il punteggio complessivo è dato dalla somma del punteggio attribuito ai titoli ed alla prova pratica.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di cui all'art. 6 del presente decreto, dovranno presentare o far pervenire direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza della nomina.

Art. 9.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova nel ruolo della ex carriera del personale ausiliario (commessi) dell'amministrazione centrale del Tesoro (seconda qualifica funzionale) con il corrispondente trattamento economico.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione dei visto devono essere comunque compensate.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine indicato nell'apposito invito che verrà loro spedito a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I vincitori che si trovino alle armi per servizio di leva dovranno far pervenire, entro la data di convocazione per l'assunzione in servizio, un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti la propria posizione.

I nuovi assunti dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) diploma originale di licenza di istruzione elementare (o pagella scolastica) o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma ovvero copia del diploma stesso, in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della lgge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massino di età od alla esenzioné dal rispetto del limite stesso;

3) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

4) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale;

6) certificato medico, rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non puo riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visità di un sanitario di sua fiducia;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1 e 6 delpresente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini considerati dai precedenti articoli.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva ed in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2), 4) e 5) del presente articolo ed un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'invito a produrli.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente uffico del Ministero del tesoro, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 11.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 12.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri.

È fatta tuttavia salva a favore dei profughi dai territori di confine la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultano le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 8 e 10, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 13.

La mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo, entro il termine fissato dall'amministrazione ovvero la mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, la presentazione di documenti affetti da vizi non sanabili, il mancato completamento della documentazione o l'omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 14.

I vincitori assunti in prova, dopo un periodo di sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Durante il periodo di prova, ai vincitori del concorso assunti spetta il trattamento economico della relativa qualifica funzionale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1987
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 312

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi au carta da bollo)

Al Ministero del tesoro - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 4ª - Via XX Settembre n. 97 - 00187 ROMA

Il sottoscritto ....
(cognome e nome in stampatello)
nato a .... il (1) ....
residente in .... via .... n. ....
c.a.p. n. .... chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, integrato da una prova pratica, a cinquanta posti di commesso in prova nel ruolo della ex carriera del personale ausiliario dell'amministrazione centrale del Tesoro.

A tal fine dichiara:

di essere in posesso del seguente titolo di studio ....
.... conseguito il .... presso
..................................,

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2)
..................................,

di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico e di non aver subito alcuno degli altri procedimenti penali indicati alla lettera *e*) dell'art. 3 del bando di concorso (3);

di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione ....;

di non aver mai prestato servizio presso l'amministrazione dello Stato (in caso contrario indicare i servizi prestati) (4).

Allega i sottoindicati documenti attestanti il titolo di studio e gli altri titoli che intende far valere ai fini della sua classifica nella graduatoria di merito:

1) ....;

2) ....;

3) ....;

ecc. ....

Data, ...

Firma ....

Indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma .... (5)

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare il relativo titolo.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano oppure gli altri procedimenti penali di cui alla lettera *e*) del citato art. 3 del bando di concorso, precisando la data della relativa decisione e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di impiego, indicarne le cause.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

87A6504

Concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a cinquantuno posti di agente tecnico (autista) nel ruolo della ex carriera del personale ausiliario (tecnico) dell'amministrazione centrale del Tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare le disposizioni contenute nell'art. 7;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1985, registro n. 36 Tesoro, foglio n. 47, con il quale le unità portate in aumento della dotazione organica dell'amministrazione centrale del Tesoro, dell'art. 6 della citata legge n. 428, sono state riportate, tra le diverse qualifiche funzionali di cui alla menzionata legge n. 312 del 1980, in relazione alle accertate esigenze dei servizi dell'amministrazione centrale del Tesoro;

Ravvisata la necessità di bandire il concorso per il conferimento dei posti relativi alla qualifica di accesso alla ex carriera del personale ausiliario tecnico (autisti), tenendo altresì presente il disposto dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 sulla riserva di posti a favore del personale della stessa amministrazione in possesso dei prescritti requisiti;

Visto il decreto interministeriale 20 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1971, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 147, concernente la determinazione delle nuove piante organiche dei ruoli del personale dell'amministrazione centrale del tesoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto della riserva di posti prevista dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a cinquantuno posti di agente tecnico (autista) in prova nel ruolo della ex carriera del personale ausiliario (tecnico) dell'amministrazione centrale del Tesoro.

Venti posti messi a concorso sono riservati agli impiegati dei ruoli organici dell'amministrazione centrale del Tesoro.

Dei rimanenti posti:

a) un terzo è riservato a coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso abbiano prestato servizio nell'amministrazione centrale del Tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi (in servizio al 1° settembre 1962);

b) il cinque per cento è riservato al personale militare di cui all'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, nel testo novellato dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Licenza elementare (5ª classe).

B) Patente di abilitazione di tipo C per la guida di autoveicoli.

C) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegatti come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, comma terzo, lettera *a*), del presente decreto;

E) idoneità fisica all'impiego;

F) godimento dei diritti politici.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre, in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1) i candidati devono dichiarare:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

b) la patente di guida automobilistica posseduta (di categoria non inferiore alla «C»);

c) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto e dell'anno in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le condanne penali eventualmente riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dalla assoluzione con formula piena (cioè perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto);

g) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli (di cui al successivo art. 4) posseduti che, elencati e numerati, saranno allegati alla domanda, non essendo consentito fare riferimento ad altri concorsi.

Dalla domanda dovranno risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1986, n. 15, e successive modificazioni, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Sono considerati titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria tutti quei documenti ufficiali, in originale o in copia autenticata ed in regola con le vigenti leggi fiscali, che rientrino nelle seguenti categorie, ai quali titoli potrà essere attribuito il seguente punteggio massimo:

A) *Titoli di studio e di cultura* (fino a punti 10):

1) titolo di studio superiore alla licenza di quinta elementare (fino a punti 5);

2) certificati comprovanti l'idoneità riportata nei concorsi per esami banditi dalle amministrazioni pubbliche (fino a punti 5).

B) *Titoli di servizio* (fino a punti 12):

1) certificati comprovanti servizi (le cui mansioni siano almeno affini a quelle proprie dei posti da conferire con il presente concorso) resi sia presso le pubbliche amministrazioni e le forze armate sia presso i privati, con l'indicazione della qualifica rivestita e delle mansioni svolte nonché dei periodi di lavoro prestato (con indicazione, cioè, sia della data di inizio che di quella di cessazione). Gli attestati rilasciati da aziende private dovranno essere integrati da copia autenticata del relativo libretto di lavoro o da apposita attestazione rilasciata dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione (fino a punti 12).

C) *Specializzazioni e qualificazioni* (fino a punti 8):

1) patente di guida di tipo D (punti 2,00);

2) patente di guida di tipo E (punti 2,50);

3) attestato di specializzazione o qualificazione di mestieri rilasciati a seguito di corsi, nonché certificati di frequenza con esito positivo di corsi di specializzazione o qualificazione (sempre che detti attestati e certificati si riferiscano a mansioni almeno affini a quelle proprie dei posti da conferire con il presente concorso) nonché ogni altro titolo attestante particolari capacità o conoscenze che la Commissione giudicatrice ritenga utili ai fini di un migliore disimpegno delle mansioni cui il concorrente dovrà attendere (fino a punti 3,50).

Art. 5

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La commissione stessa assegnerà, a ciascun candidato, un punteggio, in relazione ai titoli dal medesimo prodotti ed in conformità ai criteri di cui all'art. 4 del presente decreto.

Saranno ammessi alla prova pratica, di cui al successivo art. 6, i candidati che, nella valutazione dei titoli, avranno ottenuto un punteggio di almeno 10/30.

Art. 6.

La prova pratica di idoneità sarà diretta ad accertare la capacità di guida di un autoveicolo, l'elementare conoscenza delle parti principali del motore e del loro funzionamento nonché del codice della strada, oltre alla conoscenza della segnaletica stradale.

Tale prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 21/30.

I candidati ammessi alla prova pratica riceveranno tempestiva comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, della sede, della data, dell'ora nonché delle eventuali modalità per lo svolgimento della prova stessa.

Per essere ammessi a sostenere la prova, i candidati dovranno esibire la patente di guida C o superiore.

Art. 7.

Il punteggio complessivo è dato dalla somma del punteggio attribuito ai titoli ed alla prova pratica.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di idoneità tecnica di cui all'art. 6 del presente decreto dovranno presentare o far pervenire direttamente al Ministero del tesoro Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione IV. entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 9.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova nel ruolo della ex carriera del personale ausiliario tecnico (autisti) dell'amministrazione centrale del Tesoro (seconda qualifica funzionale) con il corrispondente trattamento economico.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo ad avvenuto superamento dell'esame psico-tecnico, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione dei visto devono essere comunque compensate.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine indicato nell'apposito invito che verrà loro spedito a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I vincitori che si trovino alle armi per servizio di leva dovranno far pervenire, entro la data di convocazione per l'assunzione in servizio, un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti la propria posizione.

I nuovi assunti dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti, in carta da bollo:

1) diploma originale di licenza di istruzione elementare (o pagella scolastica) o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma ovvero copia del diploma stesso, in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

3) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

4) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale.

6) certificato medico, rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

8) copia autenticata della patente di guida per autoveicoli di categoria non inferiore alla «C».

Gli impiegati dei ruoli organici e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 8) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini considerati dai precedenti articoli.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2), 4), 5) e 8) del presente articolo ed un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'invito a produrli.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero del tesoro, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 11.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 12.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri.

È fatta tuttavia salva a favore dei profughi dai territori di confine la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultano le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 8 e 10, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 13.

La mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo, entro il termine fissato dall'amministrazione ovvero la mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, la presentazione di documenti affetti da vizi non sanabili, il mancato completamento della documentazione o l'omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 14.

I vincitori assunti in prova, dopo un periodo di sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Durante il periodo di prova, ai vincitori del concorso assunti spetta il trattamento economico della relativa qualifica funzionale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1987
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 311

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo

Al Ministero del tesoro Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 4ª Via XX Settembre n. 97 00187 ROMA

Il sottoscritto.
(cognome e nome in stampatello)
nato a il (1)
residente in via. n.
c.a.p. n. chiede di essere ammesso al concorso, per titoli integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a cinquantuno posti di agente tecnico (autista) in prova nel ruolo della ex carriera del personale ausiliario (tecnico) dell'amministrazione centrale del Tesoro.

A tal fine dichiara:

di essere in possesso della patente di guida automobilistica di categ.

di essere in posesso del seguente titolo di studio. conseguito il presso

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2)

di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico e di non aver subito alcuno degli altri procedimenti penali indicati alla lettera *f*) dell'art. 3 del bando di concorso (3);

di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione.

di non aver mai prestato servizio presso l'amministrazione dello Stato (in caso contrario indicare i servizi prestati) (4).

Allega i sottoindicati documenti attestanti il titolo di studio e gli altri titoli che intende far valere ai fini della sua classifica nella graduatoria di merito:

1)

2)

3)

ecc.

Data.

Firma

Indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma (5)

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare il relativo titolo.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano oppure gli altri procedimenti penali di cui alla lettera *f*) del citato art. 3 del bando di concorso, precisando la data della relativa decisione e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di impiego, indicarne le cause.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

87A6503

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di addetto nel ruolo degli addetti al servizio avviamento dei lavoratori degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare nella Valle d'Aosta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario n. 1 del 23 giugno 1987 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 6 del giugno 1987, è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1987, registro n. 5, foglio n. 346, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di addetto in prova, nel ruolo degli addetti al servizio avviamento dei lavoratori degli uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 4 giugno 1985.

87A6505

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Concorso ad un posto di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 6 aprile 1965, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 ed in particolare gli articoli 1 e 6;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed in particolare l'art. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in particolare l'art. 7;

Vista la ministeriale n. 2402, pos. A/3 del 24 giugno 1986, con la quale il Ministero dela pubblica istruzione comunica che è stato assegnato a questo Ateneo un posto di tecnico laureato presso l'Istituto di diritto amministrativo della facoltà di giurisprudenza di questa Università;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, corrispondente alla qualifica di collaboratore tecnico dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria, livello settimo, di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, per un posto di tecnico laureato presso l'istituto di diritto amministrativo della facoltà di giurisprudenza di questa Università.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione ai concorsi di cui sopra è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti del titolo di studio indicato nell'art. 1 del presente bando;

b) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il quarantesimo, fermo restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Per gli appartenenti alle categorie protette dalla legge n 482/68 il limite massimo di età è elevato secondo le vigenti disposizioni.

Per gli impiegati civili dello Stato e per il personale militare di cui all'articolo unico della legge 5 marzo 1961, n. 90, si prescinde dal limite massimo di età;

c) essere cittadino italiano;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) di non essere stato destituito o dispensato da precedente impiego presso un pubblica amministrazione o decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dai concorsi suddetti per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto rettorale motivato.

Art. 3.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione ai concorsi di cui sopra redatte su carta da bollo in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato 1, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli (in originale o copia autenticata in bollo) che i medesimi ritengono utile ai fini del concorso cui intendono partecipare, debbono essere indirizzate al rettore di questa Università - Corso Umberto I - Napoli, ed inviate entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pertanto le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata, pena esclusione dal concorso medesimo, da notaio, segretario comunale, o negli altri modi previsti dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda il candidato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà dichiarare, pena esclusione dal concorso, sotto la sua personale responsabilità:

a) il nome e il cognome;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il quarantesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) titolo di studio previsto dall'art. 1 del bando con l'indicazione dell'anno e dell'università presso la quale è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) il proprio domicilio e recapito presso il quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

Non si terrà conto delle domande spedite oltre il termine stabilito dal precedente art. 3. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano le dichiarazioni precisate nel presente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso. Non si terrà conto delle domande sprovviste di firma autenticata come stabilito nel precedente art. 3.

Art. 5.

Commissione giudicatrice e modalità di espletamento

La commissione giudicatrice è nominata e composta secondo le vigenti disposizioni.

Alla commissione giudicatrice è demandato il compito di fissare le prove e valutare i titoli nella percentuale stabilita dalla legge.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano le disposizioni convenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

Art. 6.

Presentazione dei titoli

I concorsi sono per titoli ed esami.

Il candidato, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, potrà produrre, nei termini e con le modalità previste dal precedente art. 3 del presente bando, titoli scientifici, accademici e professionali di cui sia in possesso.

Non saranno valutati i titoli presentati in fotocopia non autenticata e non conformi alle leggi sul bollo.

Ai detti titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Art. 7.

Prove d'esame

Per i concorrenti che intendono partecipare al sopraindicato concorso le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti:

a) prima prova scritta: vertente su argomenti di diritto costituzionale;

b) seconda prova scritta: vertente su argomenti di diritto amministrativo;

c) prova pratica con relazione scritta: vertente su prove di classificazione e collocazione di testi monografici di diritto amministrativo;

d) prova orale: vertente su argomenti di cui ai precedenti punti.

I candidati dovranno, inoltre, dimostrare di saper tradurre oralmente testi tecnici redatti in due lingue straniere scelte tra le seguenti: inglese, francese e tedesco.

Il diario delle prove scritte e della prova pratica con relazione scritta con indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui le stesse si svolgeranno sarà comunicato a cura della commissione giudicatrice ai candidati con raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 8.

Approvazione delle graduatorie e dichiarazioni dei vincitori e degli idonei

La graduatoria generale di merito sarà formulata con l'osservanza delle vigenti disposizioni e sarà approvata con decreto rettorale.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di merito previste dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Preferenza a parità di merito e precedenza nella nomina

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che abbiano e intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito, in quanto appartengono ad una o più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482), saranno tenuti a presentare o a far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al rettore dell'Università di Napoli, entro il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale del concorso al quale hanno partecipato.

I documenti dovranno essere consegnati a mano presso l'ufficio personale centrale in via Marchese Campodisola n. 13, Napoli.

I candidati possono avvalersi dei titoli di cui sopra solo se ne siano in possesso alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso al quale hanno inteso partecipare.

Art. 10.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso devono presentare o far pervenire a questa Università, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio in originale o copia autenticata di esso; ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve dare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 387;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) certificato di residenza;

10) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato. In caso affermativo dovrà essere indicata l'opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione, ad eccezione dei numeri 9) e 10).

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 7) e 10), devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti ricevono la relativa comunicazione.

Ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, copia integrale dello stato matricolare, titolo di studio, certificato medico, copia dello stato di servizio e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

La documentazione di rito di cui sopra dovrà essere idonea a dimostrare il possesso dei necessari requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei.

Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri mesi sei, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà deliberata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione di Napoli della Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 10 giugno 1987

p. *Il rettore:* PALMA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli, addì 29 giugno 1987
Registro n. 23 Istruzione, foglio n. 196

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta legale da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi Corso Umberto I
NAPOLI

I sottoscritt. (le donne coniugate devono indicare nell'ordine: il proprio cognome, il cognome del marito ed il proprio nome), nat. a
(provincia di) il
e residente in c.a.p. (1)
(provincia di .) via. telef.
chiede di essere ammess.. al concorso a n. post.
di tecnico.
presso.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando di concorso, perché. (1);

2) è cittadin. italian.

3) è iscritt. nelle liste elettorali del comune di (2);

4) non ha riportato condanne penali; oppure: ha riportato le seguenti condanne penali.
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio.
conseguito in data presso.
prescritto dal suddetto concorso;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente.

7) ha prestato (ovvero non ha prestato) i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni

8) non è stat. (ovvero è stat..) destituit.. o dispensat dall'impiego presso una pubblica amministrazione né è stat. (ovvero è stat...) dichiarat. decadut. da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (4);

Data,

Firma

(la firma deve esse autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968. n. 15 da un notaio, o da un cancelliere, o da un segretario comunale o da altro funzionario competente a ricevere la domanda stessa. Per i dipendenti statali o per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo ufficio e del reparto militare presso il quale prestano servizio)

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che permettono di prescindere dal limite stesso.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La dichiarazione deve essere resa anche se la dichiarazione di cui al punto 7 è negativa.

87A6414

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;
Vista la legge 6 aprile 1965, n. 202;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 ed in particolare gli articoli 1 e 6;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23 ed in particolare l'art. 23;
Vista la legge 22 agostó 1985, n. 444 ed in particolare gli articoli 7 ed 8;
Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41 ed in particolare l'art. 7;
Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910 ed in particolare l'art. 8, comma 12;
Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1986, regolarmente registrato alla Corte dei conti, con il quale è stato assegnato a questo Ateneo un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di diritto amministrativo e di scienza dell'amministrazione per le esigenze della III cattedra di diritto amministrativo della facoltà di giurisprudenza di questa Università;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico della carriera esecutiva delle università e degli istituti di istruzione universitaria, corrispondente alla qualifica di agente tecnico dell'area funzionale tecnico-scientifica, livello quarto, di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, per un posto di tecnico esecutivo presso l'Istituto di diritto amministrativo e di scienza dell'amministrazione per le esigenze della III cattedra di diritto amministrativo della facoltà di giurisprudenza di questa Università.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui sopra è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo. fermo restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati a favore dei quali le leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo, i 40 anni di età o i 45 per gli invalidi di guerra, i mutilati e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Per gli impiegati civili dello Stato e per il personale militare di cui all'articolo unico della legge 5 marzo 1961, n. 90, si prescinde dal limite massimo di età,

) essere cittadino italiano;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) di non essere stato destituito o dispensato da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal suddetto concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto rettorale motivato.

Art. 3.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso di cui sopra, redatte su carta da bollo in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato 1, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli (in originale o copia autenticata in bollo) che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso di cui sopra debbono essere indirizzate al rettore di questa Università, degli studi di Napoli, corso Umberto I, Napoli ed inviate entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pertanto, le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile esclusivamente se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata, pena esclusione dal concorso medesimo, da notaio, segretario comunale, o negli altri modi previsti dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nelle domande i candidati, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà dichiarare, pena esclusione dal concorso, sotto la propria personale responsabilità:

a) il nome e il cognome;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale ne hanno diritto;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesimé;

e) le eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) titolo di studio previsto dall'art. 2 del bando con l'indicazione dell'anno e della scuola presso il quale è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) il proprio domicilio e recapito presso il quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

Non si terrà conto delle domande spedite oltre il termine stabilito dal precedente art. 3. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano le dichiarazioni precisate nel presente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso. Non si terrà conto delle domande sprovviste di firma autenticata come stabilito nel precedente art. 3.

Art. 5.

Commissione giudicatrice e modalità di espletamento

La commissione giudicatrice è nominata e composta secondo le vigenti disposizioni.

Alla commissione giudicatrice è demandato il compito di fissare le prove e valutare i titoli nella percentuale stabilita dalla legge.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano le disposizioni convenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

Art. 6.

Presentazione dei titoli

Il concorso è per titoli ed esami.

Il candidato, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, potrà produrre, nei termini e con le modalità previste dal precedente art. 3 del presente bando, titoli scientifici, accademici e professionali di cui sia in possesso.

Non saranno valutati i titoli presentati in fotocopia non autenticata e non conformi alle leggi sul bollo.

Ai detti titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Art. 7.

Prove d'esame

Per i concorrenti che intendono partecipare al suddetto concorso le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti:

a) Prova scritta: tema di cultura generale;

b) Prova pratica: verte sui sistemi di archiviazione delle pratiche e della corrispondenza di ufficio, nonché sulla catalogazione dei libri;

c) Prova orale: verte sugli argomenti di cui alla prova pratica, nonché su disposizioni relative ai diritti ed ai doveri degli impiegati civili dello Stato.

Il diario della prova scritta e della prova pratica con indicazione del giorno del mese e dell'anno in cui le stesse si svolgeranno sarà comunicato a cura della commissione giudicatrice ai candidati con raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 8.

Approvazione delle graduatorie e dichiarazioni dei vincitori e degli idonei

La graduatoria generale di merito sarà formulata con l'osservanza delle vigenti disposizioni e sarà approvata con decreto rettorale.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di merito previste dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La nomina in prova e la contestuale immissione in servizio sarà disciplinata dall'art. 23 della legge n. 23/1986.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Preferenza a parità di merito e precedenza nella nomina

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che abbiano e intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito, in quanto appartengono ad una o più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e dall'art. 7 della

legge 22 agosto 1985, n. 444), saranno tenuti a presentare o a far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al rettore dell'Università di Napoli, entro il termine di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale del concorso al quale hanno partecipato.

I documenti dovranno essere consegnati a mano presso l'ufficio personale centrale in via Marchese Campodisola, 13, Napoli.

I candidati possono avvalersi dei titoli di cui sopra solo se ne siano in possesso alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso al quale hanno inteso partecipare.

Art. 10.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso devono presentare o far pervenire a questa Università, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio in originale o copia autenticata di esso; ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve dare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 387;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) certificato di residenza;

10) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato. In caso affermativo dovrà essere indicata l'opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione, ad eccezione dei numeri 10) ed 11).

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 7) e 10), devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti ricevono la relativa comunicazione.

Ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, copia integrale dello stato matricolare, titolo di studio, certificato medico, copia dello stato di servizio e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

La documentazione di rito di cui sopra dovrà essere idonea a dimostrare il possesso dei necessari requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei.

Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri mesi sei, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà deliberata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione di Napoli della Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 1° giugno 1987

Il rettore: CILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli, addì 29 giugno 1987
Registro n. 23 Istruzione, foglio n. 195

ALLEGATO 1

Schema da seguire nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - Corso Umberto I - NAPOLI

...l... sottoscritt... ....(le donne coniugate devono indicare nell'ordine: il proprio cognome, il cognome del marito ed il proprio nome), nat... a..
(provincia di ....) il ....
e residente in .... (provincia di ....)
c.a.p. ....via ....
tel. .... chiede di essere ammess... al concorso.........................
a n. ...... post... di tecnico ....
presso ....

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando di concorso, perché.................................. (1);

2) è cittadin... italian...;

3) è iscritt... nelle liste elettorali del comune di............. (2);

4) non ha riportato condanne penali; oppure: ha riportato le seguenti condanne penali...
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio........................, conseguito in data .... presso.., prescritto dal suddetto concorso;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente...;

7) ha prestato (ovvero non ha prestato) i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni ....;

8) non è stat... (ovvero è stat...) destituit... o dispensat... dall'impiego presso una pubblica amministrazione né è stat... (ovvero è stat...) dichiarat... decadut... da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (4).

Data, ...

Firma ....

(la firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 dela legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, o da un cancelliere, o da un segretario comunale o da altro funzionario competente a ricevere la domanda stessa. Per i dipendenti statali o per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo ufficio e del reparto militare presso il quale prestano servizio)

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni..............................

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che permettono di prescindere dal limite stesso.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La dichiarazione deve essere resa anche se la dichiarazione di cui al punto 7 è negativa.

87A6415

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Concorso a tre posti di assistente tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 866;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni in legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la nota ministeriale prot. n. 38 del 5 gennaio 1982 con cui si comunica l'assegnazione di un posto di tecnico coadiutore all'istituto ed orto botanico (per le esigenze dell'erbario generale) e si autorizza l'emissione del relativo bando di concorso;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1986, registro n. 20, foglio n. 391, con il quale il posto di tecnico coadiutore di cui alla tabella «B/5» allegata al decreto interministeriale 10 febbraio 1982 (registrato alla corte dei conti il 14 aprile 1982, reg. n. 53 foglio n. 345) si intende assegnato all'istituto ed orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questa Università;

Vista la nota ministeriale prot. n. 3795 del 3 ottobre 1986 con cui si conferma l'autorizzazione già concessa con la nota prot. n. 38 sopra citata;

Vista la nota prot. n. 4194 in data 12 ottobre 1985 con la quale il Ministero della pubblica istruzione autorizza, tra gli altri, l'emissione del bando di concorso a quattro posti di tecnico coadiutore e a dieci posti di tecnico esecutivo, assegnati in seguito alla cessazione dal servizio del personale indicato nelle tabelle allegate alla ministeriale stessa;

Considerato che i signori Chiricò Pietro, Campodonico Pietro e Polizzi Carmela sono stati inquadrati, con decreti già registrati alla corte dei conti, in qualifiche funzionali superiori a quella di appartenenza;

Considerato che il sig. Biondo Alberto, già appartenente ai ruoli della carriera esecutiva dei tecnici, è stato inquadrato, con decreto già registrato alla corte dei conti, nella sesta qualifica funzionale - area funzionale tecnico scientifica e socio-sanitaria, profilo professionale: assistente tecnico;

Vista la nota prot. n. 2008 del 4 giugno 1986 con cui il Ministero della pubblica istruzione, nell'autorizzare a bandire i concorsi pubblici, impartisce le direttive sulle procedure da adottare nell'espletamento di tali concorsi;

Vista la nota prot. n. 4367 del 2 dicembre 1986 con cui il Ministero della pubblica istruzione autorizza questa Università, ai sensi della legge n. 41/1986, a bandire i concorsi già autorizzati con la ministeriale prot. n. 4194 del 12 ottobre 1985;

Accertata la disponibilità dei posti di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di indire ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge 28 febbraio 1986, n. 41, un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di assistente tecnico (sesta qualifica funzionale) dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria (ex carriera di concetto dei tecnici);

Decreta:

Art. 1.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione nel ruolo organico del personale dell'ex carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) area funzionale tecnico scientifica e socio-sanitaria profilo professionale: assistente tecnico, presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto ed orto botanico (per le esigenze dell'erbario generale) posti 1

Facoltà di ingegneria:

dipartimento di ingegneria elettrica (ex istituto di elettrotecnica ed elettronica) » 1

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica farmaceutica e tossicologica . . » 1

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) godimento dei diritti politici;

c) di essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910;

d) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, nell'applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia, nonché di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 229;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare;

g) non essere stato mai destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta legale da L. 3.000 e corredate dai titoli valutabili devono essere indirizzate al rettore di questa Università - Ufficio concorsi - Piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo, e devono essere presentate o spedite a questa Università medesima entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché siano spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) luogo e data di nascita. I candidati che abbiano superato il quarantesimo anno di età dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite, o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato concesso indulto, amnistia, condono o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e della scuola presso la quale è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) i titoli scientifici, accademici e professionali che si allegano alla domanda ai fini dell'attribuzione del punteggio ai titoli medesimi.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito in precedenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

I candidati dovranno indicare nella domanda l'istituto cui è assegnato il posto relativo al concorso al quale intendono partecipare, tenendo presente che per l'ammissione a più concorsi è necessario presentare altrettante domande.

Qualora con unica istanza sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Art. 5.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi saranno composte ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte (di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta) ed in un colloquio, secondo i programmi allegati al presente decreto (allegati *A*, *B* e *C*). I candidati dovranno, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nella lingua straniera prevista dal programma e relativi a materie che formano oggetto delle prove.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti. Detti titoli, per essere valutati, dovranno essere allegati alla domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

I candidati che saranno ammessi a sostenere le prove d'esame dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo con firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio,

b) tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi nella prova pratica con relazione scritta. Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione diretta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal primo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

Art. 9.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verrà affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato il colloquio devono presentere o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio concorsi dell'Università degli studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo, entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). I concorrenti che hanno superato il quarantesimo anno di età ed hanno diritto all'elevazione di tale limite, secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto.

Art. 11.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, e in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti nn. 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato medico rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza o da un medico militare attestante l'idoneità fisica del candidato al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. Nel certificato dovrà, inoltre, essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Per gli invalidi il certificato dovrà comunque far menzione dell'invalidità e dovrà attestare che lo stato fisico dell'invalido è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione attestante se il candidato ricopre o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici, o aziende private o se fruisce comunque di redditi di lavoro subordinato e, in caso affermativo, relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686); deve essere rilasciata anche se negativa.

I predetti documenti dovranno essere tutti conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, che per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 7) del presente articolo dovranno essere inoltre di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato, quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti in bollo e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

a) copia integrale dello stato matricolare;

b) titolo di studio in originale o copia autenticata;

c) certificato medico di cui al precedente n. 7).

I requisiti richiesti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quarto comma e successive integrazioni e modificazioni.

Il diritto di preferenza dovrà essere documentato come segue:

a) la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali e stata riconosciuta la qualifica di invalido;

b) la qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale del servizio presso il quale l'aspirante ha contratto l'invalidità;

c) la qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n 1539;

d) la qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) la qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie di caduti e dispersi di guerra;

f) la qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato a nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio;

g) la qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro;

h) la qualifica di figlio di invalido e di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato;

i) la qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un'attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione;

l) le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante la loro qualifica. Tale disposizione vale anche per le madri di caduto per servizio;

m) le madri e le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra;

n) il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali;

o) l'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato;

p) lo stato di disoccupazione da almeno sei mesi deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in conformità a quanto stabilito dalla legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 13.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori e degli idonei del concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 14.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e nelle leggi 11 luglio 1980, n. 312 e 6 agosto 1981, n. 432.

Art. 15.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria regionale dello Stato ed alla Corte dei conti Sezione di controllo per la regione Sicilia, per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, addì 18 dicembre 1986

Il rettore: GIAMBERTONI

Registrato alla Corte dei conti Delegazione per la regione Sicilia, addì 22 aprile 1987. Registro n. 45 Università, foglio n. 171

ALLEGATO *A*

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, AD UN POSTO DI ASSISTENTE TECNICO PRESSO L'ISTITUTO ED ORTO BOTANICO (PER LE ESIGENZE DELL'ERBARIO GENERALE) DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI.

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) Principi generali della tassonomia e della sistematica delle piante. La nomenclatura e i nomi botanici. Materiali, metodi e tecniche di studio dei reperti di erbario. Cenni storici e funzione degli erbari.

2) Prova pratica con relazione scritta vertente su «Determinazione tassonomica di piante vascolari mediante l'uso di chiavi analitiche e di apparecchiature per l'osservazione microscopica dei reperti».

Prova orale:

Verterà sulla discussione degli argomenti delle prove scritte, e su «Criteri moderni di gestione tecnica degli erbari». Inoltre il candidato dovrà dimostrare di saper leggere e tradurre testi tecnici redatti in una lingua straniera (francese, inglese e tedesco) a sua scelta.

ALLEGATO *B*

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, AD UN POSTO DI ASSISTENTE TECNICO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA (EX ISTITUTO DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA) DELLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA.

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

La prova scritta riguarderà gli stessi argomenti previsti per il colloquio. Potranno essere sviluppati uno o più argomenti specifici.

Prova pratica con relazione scritta:

Montaggio e collaudo di circuiti elettronici - Misure sulle macchine elettriche.

Colloquio: elettrotec

Nozioni di elettrotecnica: sistemi trifase - Trasformatori - Macchine sincrone - Macchine in corrente continua - Macchine asincrone - Strumentazione e misure in c.c. e in c.a. a frequenza industriale.

Nozioni di elettroteca: Amplificatori (per piccoli segnali - Di potenza - Operazionali) - Alimentatori - Circuiti digitali e di conversione analogico-digitale - Strumentazione elettronica (oscilloscopi, generatori di segnali).

Nozioni sul funzionamento dei sistemi di calcolo: elementi fondamentali del sistema e relativi collegamenti - Memorizzazione delle informazioni (nastri e dischi) - Programmazione in linguaggio Basic.

Il candidato dovrà dimostrare di saper leggere e tradurre testi tecnici in una delle seguenti lingue, in ordine di preferenza: inglese, tedesco e francese.

ALLEGATO *C*

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, AD UN POSTO DI ASSISTENTE TECNICO PRESSO L'ISTITUTO DI CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA DELLA FACOLTÀ DI FARMACIA.

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta:

Principali composti organici di interesse biologico. Glucidi. Lipidi. Amminoacidi. Proteine. Acidi nucleici. Enzimi. Struttura cellulare. Membrana cellulare. Nucleo. Agenti inibenti la crescita e la moltiplicazione cellulare. Virus. Batteri. Funghi. Metodi di riconoscimento e di valutazione di agenti antimicotici ed antibatterici.

Elementi di chimica farmaceutica generale. Proprietà chimico-fisiche dei farmaci ed attività biologica. Concetto di sito recettoriale. Principali tecniche di isolamento e purificazione di farmaci, veleni e metaboliti. Principali metodi strumentali di analisi qualitativa e quantitativa. Tecniche isotopiche.

Prova pratica con relazione scritta:

Preparazione di soluzioni e terreni di coltura. Esecuzione e colorazione di preparati citologici. batteriologici e micologici. Esecuzione di conte microbiche. Uso del microscopio ottico. Uso della bilancia analitica. Metodi di separazioni di sistemi eterogenei. Filtrazione. Dialisi. Centrifugazione. Metodi di separazione in fase omogenea. Estrazioni con solventi. Risoluzione di una miscela mediante l'uso di tecniche cromatografiche: cromatografia su colonna, strato sottile, carta.

Prova orale:

Argomenti di chimica farmaceutica generale ed analisi chimico-tossicologica. Inoltre il candidato dovrà dimostrare di saper tradurre testi scientifici in lingua inglese.

(Schema di domanda)
(da compilare su carta da bollo da L. 3.000)

Al rettore dell'Università degli studi - Ufficio concorsi - Piazza Marina n. 61 - 90100 PALERMO

Il sottoscritto.. (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome proprio e il cognome del marito) nato a................................ (provincia di ....), il ...., e residente in.......... (provincia di ....) via .... n. .... c.a.p. .... tel. ...., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico in prova nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto dei tecnici coadiutori presso l'istituto .... della facoltà di..... indetto con decreto rettorale 18 dicembre 1986.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'aumento del limite di età perché (1);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di.............. (2);

d) non ha riportato condanne penali né ha procedimenti penali pendenti in corso (3);

e) è in possesso del seguente titolo di studio........................ conseguito in data .... presso.............. (4);

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente .... (5);

g) non è stato mai destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego ai sensi dell'art 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso affermativo, indicare le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego).

Il sottoscritto dichiara di allegare alla domanda i seguenti titoli da sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice: .... (6).

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando.

Il sottoscritto chiede che eventuali comunicazioni gli siano inviate al seguente indirizzo.. (7).

Data ....

Firma .... (8)

---

1) Indicare l'istituto o cattedra cui appartiene il posto per il quale si intende concorrere.

2) Tale precisazione è richiesta solo per i candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da tale limite.

3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, ovvero indicare gli eventuali carichi pendenti.

5) Indicare il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso.

6) Solo per i candidati di sesso maschile.

7) Tutti i titoli, che vanno allegati alla domanda di ammissione al concorso, devono essere in regola sia con le norme sul bollo che per quanto attiene alla legalizzazione.

8) Indicare il domicilio eletto ai fini del concorso.

9) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge n. 15/68. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

87A6410

UNIVERSITÀ DI MODENA

Concorso ad un posto di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 1° marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987);

Vista la nota n. 2264 del 18 giugno 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha confermato l'assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'istituto di chimica fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questa Università, autorizzando l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato di cui alla tabella *B* annessa alla già citata legge 3 novembre 1961, n. 1255, settima qualifica funzionale (collaboratore tecnico) per il posto sottoindicato:

dipartimento di chimica (già istituto di chimica fisica) della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. . posti 1

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti, fermo restando il limite massimo di anni 45;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici,

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ed alla data di nomina in prova.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, dovranno essere indirizzate e fatte pervenire al rettore dell'Università di Modena entro e non oltre trenta giorni a decorrere da quello successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

Le domande stesse si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, i candidati debbono dichiarare, a pena di esclusione dal concorso stesso:

a) nome e cognome (scritto in stampatello se la domanda non è dattiloscritta, le aspiranti coniugate dovranno indicare nell'ordine: cognome da nubile, nome, cognome del marito);

b) data e luogo di nascita (i candidati che abbiano superato i limiti di età previsti dal precedente art. 2 dovranno indicare ed allegare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il possesso e sua specificazione di uno dei titoli di studio di cui all'art. 2, lettera *a*), del presente bando con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

g) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico (in mancanza di precedenti servizi, dichiarare che non sono stati prestati servizi presso pubbliche amministrazioni);

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e viziati da invalidità insanabile (tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente anche se il candidato ha o non ha mai prestato o presta tuttora servizio presso pubbliche amministrazioni).

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale.

Per coloro che all'atto della presentazione della domanda fossero in servizio di ruolo presso un'amministrazione statale, sarà sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare il visto potrà essere apposto dal capo del reparto militare.

I candidati potranno allegare alla domanda i titoli scientifici, accademici e professionali in loro possesso, in originale o fotocopia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 4.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380 e della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Per le modalità di espletamento del concorso saranno applicate le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta, e in una prova orale.

Le prove d'esame verteranno sui temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso il dipartimento, come dal programma allegato.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nelle lingue straniere specificate nel programma.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali, la commissione riservera il 25% del totale dei punti a disposizione.

Ai concorrenti sarà data notizia, mediante raccomandata con tassa a carico del destinatario, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame. I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto rettorale motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto riportato da ciascuno.

Art. 6.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza alla nomina, in quanto appartenenti alle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione di detti documenti è di venti giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio con esito positivo.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al rettore dell Università di Modena, senza necessità di particolare richiesta da parte di questa amministrazione.

Art. 7.

La graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice sara approvata con decreto rettorale ed i relativi provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto sarà in ogni caso retribuito.

Art. 8.

La presentazione dei documenti, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, dovrà avvenire entro il primo mese di servizio.

La documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile dovrà essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni.

I documenti, da presentare in carta legale, sono:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) copia autenticata del titolo di studio ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione fisica;

8) firma autenticata su fotografia recente;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altro posto retribuito alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo, la relativa opzione.

Detta dichiarazione deve contenere eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g)* del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).

La dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa;

10) stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza.

I documenti di rito dovranno essere conformi alla legge sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Ai sensi dell'ultimo comma del già citato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine indicato, una copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio, il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 9.

Il trattamento economico sarà quello per il personale statale con la qualifica di tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale), previsto dall'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312, titolo III, capo II, art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270 e decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571).

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Al termine il vincitore sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione di cui all'art. 5 della legge n. 808/1977.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Art. 10.

La relazione finale, redatta a cura della commissione giudicatrice e contenente la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

Modena, addì 20 gennaio 1987

Il rettore: PELLACANI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna, addì 2 aprile 1987
Registro n. 17 Università, foglio n. 101

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME DEL CONCORSO AD UN POSTO DI TECNICO LAUREATO IN PROVA (VII QUALIFICA FUNZIONALE) PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA (GIÀ ISTITUTO DI CHIMICA FISICA) DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI.

Prima prova scritta:

Acquisizione ed elaborazione di dati strumentali.

Seconda prova scritta:

Metodi fisici in chimica.

Prova pratica con relazione scritta:

Analisi strumentale in chimica.

Prova orale:

Sugli argomenti delle prove scritte.

Prova di lingue straniere:

Inglese e francese.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - Via dell'Università, 4 - 41100 MODENA

...l... sottoscritt... .... (*a*)
nat... a .... (provincia di ....)
il .... e residente in ....
(provincia di ....) c.a.p. ...., via .... n. ....,
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (collaboratore tecnico) presso il dipartimento di chimica (già istituto di chimica fisica) della facoltà di scienze matematiche, fisiche e natturali di codesto Ateneo.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché .... (*b*);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (*c*);

4) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) è in possesso del seguente titolo di studio .... (*e*);

6) ha adempiuto agli obblighi militari di leva (*f*);

7) ha (oppure non ha) prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*g*);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale (*h*);

9) elegge il proprio domicilio in .... (città, via, n. e c.a.p.), tel. ....;

10) è in possesso dei seguenti titoli .... (*i*).

Data, ...

Firma .... (*l*)

(*a*) Le aspiranti coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, nome, cognome del coniuge.

(*b*) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo.

Allegare alla domanda i documenti per dimostrare il possesso di tali titoli.

(*c*) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(*d*) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi.

(*e*) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso specificando l'anno e l'istituto presso il quale è stato conseguito.

(*f*) Se l'aspirante non ha prestato servizio militare, indicarne i motivi.

(*g*) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*h*) Tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente anche se il candidato ha o non ha mai prestato o presta tuttora servizio presso pubbliche amministrazioni.

(*i*) Allegare alla domanda i documenti, in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali, per comprovare il possesso dei titoli.

(*l*) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale.

87A6407

Concorso ad un posto di agente tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 1° marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 391;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987);

Vista la nota n. 280 A/2 del 29 gennaio 1987, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del bando di concorso per un posto di tecnico esecutivo (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto di paleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo Ateneo (posto assegnato con decreto ministeriale 20 aprile 1971);

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico in prova - area funzionale tecnico-scientifica, quarta qualifica funzionale, presso l'istituto di paleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche, e naturali di questo Ateneo.

Art. 2.

Titolo di studio per l'ammissione al concorso è la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare di durata triennale.

Art. 3.

I partecipanti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli professionali eventualmente in possesso dei candidati, dovranno essere indirizzate e fatte pervenire al rettore dell'Università di Modena entro e non oltre trenta giorni a decorrere da quello successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

Le domande stesse si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, i candidati debbono dichiarare, a pena di esclusione dal concorso stesso:

a) nome e cognome (scritto in stampatello se la domanda non è dattiloscritta - le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato i limiti di età previsti dal precedente art. 3 dovranno indicare ed allegare, al fine dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il possesso e sua specificazione di uno dei titoli di studio di cui all'art. 2 del presente bando;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedente rapporto d'impiego (tale dichiarazione dovrà essere fatta anche se negativa).

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale. Per coloro che all'atto della presentazione della domanda fossero in servizio di ruolo presso un'amministrazione statale, sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.
Per coloro che prestano servizio militare il visto potrà essere apposto dal capo del reparto militare.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.
Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme integrative e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 6.

Gli esami consisteranno prevalentemente in prove di carattere pratico sui temi che interessano il servizio che il candidato sarà chiamato a svolgere, come da programma annesso al presente bando (allegato 1).

Per sostenere le prove suddette i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame con nota tassa a carico del destinatario. Alla valutazione dei titoli, che dovranno essere prodotti in originale ovvero in copia autenticata ed essere conformi alla legge sul bollo, la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione. I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto rettorale motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato le prove d'esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza alla nomina in quanto appartenenti alle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni, sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione di detti documenti è di venti giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto la prova orale con esito positivo.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al rettore dell'Università di Modena, senza necessità di particolare richiesta da parte di questa amministrazione.

Art. 8.

La graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice sarà approvata con decreto rettorale ed i relativi provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto sarà in ogni caso retribuito.

Art. 9.

La presentazione dei documenti, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, dovrà avvenire entro il primo mese di servizio.

La documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile dovrà essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni.

I documenti, da presentare in carta legale, sono:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) copia autenticata del titolo di studio ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione fisica;

8) firma autenticata su fotografia recente;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altro posto retribuito alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo, la relativa opzione.

Detta dichiarazione deve contenere eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). La dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa;

10) stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza.

I documenti di rito dovranno essere conformi alla legge sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Ai sensi dell'ultimo comma del già citato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine indicato, una copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio, il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 10.

Il trattamento economico sarà quello per il personale statale con la qualifica di agente tecnico in prova (quarta qualifica funzionale), previsto dall'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312, titolo III, capo II, art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270 e decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571).

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Al termine il vincitore sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione di cui all'art. 5 della legge n. 808/1977.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

Modena, addì 27 novembre 1987

Il rettore: PELLACANI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna, addì 23 aprile 1987
Registro n. 24 Università, foglio n. 67

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME DEL CONCORSO AD UN POSTO DI AGENTE TECNICO PRESSO L'ISTITUTO DI PALEONTOLOGIA (FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI) DI QUESTO ATENEO.

1) *Prova pratica con relazione scritta:*

Il candidato dovrà dimostrare di conoscere le tecniche più elementari usate in un laboratorio di micropaleontologia e in un laboratorio fotografico.

In particolare si richiede l'esecuzione di una sezione sottile di roccia, di un lavato per microforaminiferi e lo sviluppo, con relativa stampa, di un negativo in bianco e nero.

2) *Prova orale:*

Il candidato dovrà dimostrare di conoscere le norme più elementari di sicurezza sul lavoro con particolare riguardo all'uso dei più comuni reagenti chimici e di apparecchi elettrici come mole e segatrici.

Al candidato verranno inoltre richieste le più comuni regole di manutenzione e pulizia degli strumenti di un laboratorio paleontologico e delle apparecchiature di camera oscura.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata da L. 3.000)

Al magnifico rettore della Università degli studi - Via dell'Università, 4 - 41100 MODENA

..l.. sottoscritt.. .... (*a*)
nat.. a ....
(provincia di ....) il .... e residente in ....
(provincia di ....) c.a.p. ....
via .... n. ....
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto di paleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di codesto Ateneo.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché .... (*b*);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (*c*);

4) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) è in possesso del seguente titolo di studio .... (*e*);

6) ha adempiuto agli obblighi militari di leva (*f*);

7) ha (oppure non ha) prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*g*);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale (*h*);

9) elegge il proprio domicilio in .... (città, via, numero, c.a.p.) tel..............;

10) è in possesso dei seguenti titoli professionali .... (*i*);

Data, ...

Firma .... (*l*)

(*a*) Le aspiranti coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, nome, cognome del coniuge.

(*b*) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo.
Allegare alla domanda i documenti per dimostrare il possesso di tali titoli.

(*c*) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(*d*) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi.

(*e*) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso specificando l'anno e l'istituto presso il quale è stato conseguito.

(*f*) Se l'aspirante non ha prestato servizio militare, indicarne i motivi.

(*g*) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*h*) Tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente anche se il candidato ha o non ha mai prestato o presta tuttora servizio presso pubbliche amministrazioni.

(*i*) Allegare alla domanda i documenti, in originale o copia autenticata, purché in regola con le leggi sul bollo, per comprovare il possesso dei titoli.

(*l*) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale.

87A6412

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Concorso ad un posto di operatore tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 relativo alla normativa concorsuale del personale non docente delle Università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la tabella *D*, annessa alla legge n. 590 del 1982 relativa alla situazione del ruolo organico del personale non docente dell'Università degli studi di Chieti, da cui si evince, per l'area tecnico-scientifica una disponibilità di posti, ripartiti per qualifiche e per profili, pur tenendo conto degli inquadramenti operati ai sensi dell'art. 9 della legge n. 590/82 e del disposto di cui al secondo comma dell'art. 88 della legge n. 312/1980;

Accertata la disponibilità di un posto di quinta qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica;

Vista la nota ministeriale n. 902 del 13 febbraio 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato questa Università a bandire concorsi pubblici per la copertura in ruolo di posti disponibili;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di quinta qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica, profilo di operatore tecnico, presso l'istituto di tecnologie per la prog. ambiente costr. della facoltà di architettura dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

Art. 2.

Riserva

A norma dell'art. 1, comma quarto, del decreto ministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare ai candidati aventi i requisiti prescritti dall'art. 84 della legge n. 312/80 è del 40 per cento.

Art. 3.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) titolo di studio: diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge n. 845/78, art. 14, inerente alle mansioni specifiche del profilo professionale, più diploma di istruzione secondaria di primo grado;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 3 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Per g appartenenti alle categorie protette della legge n. 482/68 il limi massimo di età è elevato ad anni 55.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronauti che, in applicazione dei decreti legislativi dal Capo provvisorio del Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessa dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano sta contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Eser to, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanz delle guardie di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Cor predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani g italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclu dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione i possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del tes unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 genna 1957, n. 3, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impieg statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termi ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al concors

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre in qualunque momento, cc decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto requisiti prescritti.

Art. 4.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione, redatte in carta legale in conformi allo schema esemplificativo allegato, indirizzate al rettore dell'Univer tà degli studi di Chieti Via dei Vestini 66013 Chieti Scalo, devor pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere d giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nel *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mez raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Esse dovranno contenere il cognome, nome e preciso domicil eletto dal concorrente ai fini del concorso.

I candidati, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovranno inoltre dichiarare sotto propria personale responsabilità, a pena di esclusione dal concors

a) la data e il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato limite massimo di età previsto dal punto 2) del precedente art. dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i tit posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o cl consentano di prescindere dal limite stesso;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i moti della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesim

d) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventu condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indul o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti loro carico;

e) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 3, punto 1). d presente bando, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito dell'istituto che lo ha rilasciato;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazio e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impieghi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali, o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la commissione esaminatrice del concorso, ai sensi dell'art. 3 del titolo I ed art. 9, titolo II, del decreto ministeriale del 20 maggio 1983.

Art. 6.

Prove di esame

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

Le prove di esame consisteranno in una prova pratica come da allegato programma (allegato 2).

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

La prova pratica non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

Riserva di posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato la prova di esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti Via dei Vestini 66013 Chieti Scalo.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria, dichiarazione degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 e 8, penultimo comma, della legge n 444/85.

La graduatoria generale di merito del concorso, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento dei loro requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati a presentare al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti Via dei Vestini 66013 Chieti Scalo, i sottoelencati documenti di rito in carta da bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, punto 1), del presente bando;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui ai numeri 1) e 7), nonché una copia dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni dall'invito a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

Nomina

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

In tal caso si farà luogo all'annullamento dell'assunzione mentre le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno compensate.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione della Corte dei conti di L'Aquila, per il visto e la registrazione.

Chieti, addì 23 febbraio 1987

Il rettore: CRESCENTI

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di L'Aquila, addì 9 maggio 1987
Registro n. 4 Università, foglio n. 305

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» - Via dei Vestini - 66013 CHIETI SCALO

Il sottoscritto (*a*) ....
(cognome e nome)
domiciliato in ....
(luogo e provincia)
c.a.p. .... via ....
chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di operatore tecnico presso l'Istituto di tecnologie per la prog ambiente costr della facoltà di architettura di codesta Università bandito nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n 178 del 1° agosto 1987

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a ....
(luogo e provincia)
il .... ;

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.......... .. (oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione);

4) non aver riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (*b*);

5) aver conseguito il diploma di .... presso .... nell'anno scolastico ....;

6) dipendere dal distretto militare di .... e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal .... al .... oppure indicare se esonerato o rinviato, ecc. ....;

7) aver prestato/non aver prestato (*c*) i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni;

8) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) indicare nella presente domanda i seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Data, ...

Firma (*d*) ....

(*a*) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(*b*) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(*c*) Cancellare la voce che non interessa.

(*d*) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

Prova pratica:

Realizzazione di modelli di architettura a partire da elaborati grafici forniti dalla commissione giudicatrice.

Tali modelli dovranno essere realizzati impiegando cartoni e/o fogli e listelli di balsa e/o fili metallici e/o materiali plastici vari (polistirolo, PVC, metacrilati ecc.).

87A6411

UNIVERSITÀ DI BARI

Concorso ad un posto di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 1255/61;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1986, registro n. 89, foglio n. 115, con cui, fra gli altri, veniva assegnato un posto di tecnico laureato all'istituto di clinica medica prima della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università;

Vista la nota prot. n. 669 in data 11 febbraio 1987, con cui il Ministero della pubblica istruzione, nel confermare l'assegnazione di un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di clinica medica prima di cui sopra, ha autorizzato la emissione del bando di concorso per la copertura del posto di cui trattasi;

Accertate la vacanza e la disponibilità del posto;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo del personale della ex carriera direttiva dei tecnici laureati delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto di clinica medica prima della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, fermi restando le elevazioni ed i limiti previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) cittadinanza italiana;

c) laurea in medicina e chirurgia o in odontoiatria e protesi dentaria;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in conformità dell'unito allegato *B*, dovrà essere indirizzata al rettore e fatta pervenire alla Divisione II personale - Ufficio concorsi di questa Università.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni e decorrerà dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda ed entro lo stesso termine di trenta giorni, il candidato dovrà presentare eventuali titoli scientifici, accademici e professionali, di cui sia eventualmente in possesso, allegando un elenco in carta libera degli stessi; a tali titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Tutti i titoli prodotti, in originale o in copia autenticata, dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili);

b) il luogo e la data di nascita, nonché, nel caso abbia superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *a)*, del presente bando, il titolo che legittima la elevazione o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso della laurea in ...., (art. 2, lettera *c*);

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) che ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione e non è stato destituito o dispensato, ovvero che non ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al concorso.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l'invalidità della domanda stessa, con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso, composta a norma della legge 3 giugno 1970, n. 380, art. 23, sarà successivamente nominata con decreto rettorale.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, di cui una pratica con relazione scritta, ed in una prova orale, come da programma allegato *A*.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici relativi a materie che formano oggetto delle altre prove e redatti nelle lingue straniere indicate nel citato programma allegato *A*.

Art. 7.

Diario e svolgimento delle prove di esame

Per le modalità relative all'espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Nella Gazzetta Ufficiale *del sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando verrà data comunicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui avranno luogo le prove scritte e la prova pratica.*

La pubblicazione di tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti per cui i candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame indicata nella predetta *Gazzetta Ufficiale*.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto.

La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in una di esse.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla e riporterà l'indicazione dei voti conseguiti nelle prove scritte.

Tale prova non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta, dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 8.

Preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato le prove ed intendano far valere i titoli che danno diritto a preferenza, a parità di merito, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a presentare i relativi documenti, in originale o in copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti è di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati alla Divisione II personale - Ufficio concorsi di questa Università.

I concorrenti possono avvalersi dei titoli di cui al presente articolo anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine stabilito.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, stabilita dal computo dei voti riportati nelle prove di esame e del punteggio dei titoli.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarato il vincitore e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, del vincitore e degli idonei, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Nomina e periodo di prova

Il vincitore del concorso sarà nominato tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo organico del personale della ex carriera direttiva dei tecnici laureati di questa Università, con il trattamento economico iniziale previsto dalle norme in vigore all'atto dell'assunzione in servizio.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ricusi il visto.

Il periodo di servizio, reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto, è in ogni caso retribuito.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei, trascorso il quale l'impiegato consegue la conferma in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni del vincitore, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Presentazione dei documenti a seguito di nomina

La presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine su indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I predetti documenti da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

a) originale o copia autenticata di uno dei diplomi di laurea previsti dall'art. 2, lettera *c)*;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce, con la precisazione che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

h) dichiarazione, in carta libera, attestante se il candidato ricopra o meno altri uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di privati. In caso affermativo dovrà essere esercitata la opzione per il nuovo impiego.

I candidati che sono dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Art. 12.

Rinvio di norme

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti Delegazione regionale per la Puglia, sede di Bari.

Bari, addì 20 marzo 1987

Il rettore: ALTO

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Bari, addì 16 maggio 1987
Registro n. 27 Università, foglio n. 165

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

Programma delle prove di esame per il concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'istituto di clinica medica prima della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bari.

Prima prova scritta: malattie dell'apparato digerente; malattie del fegato e delle vie biliari; malattie dell'apparato respiratorio; malattie dell'apparato cardiovascolare; malattie endocrine; malattie dell'apparato urogenitale.

Seconda prova scritta: biochimica applicata.

Terza prova pratica con relazione scritta: relativa ad una delle seguenti tecniche di laboratorio: frazionamento cellulare, estrazione e purificazione delle proteine; centrifugazione; elettroforesi; tecniche elettrometriche; spettrofotometria; cromatografia.

Prova orale: relativa alle due prove scritte ed alla prova pratica con relazione scritta ed ai principi generali e metodologie della biochimica applicata.

Lingue straniere: traduzione di testi redatti in lingua inglese e francese con presentazione orale dei relativi argomenti.

ALLEGATO *B*

Fac-simile della domanda
(su carta legale da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - Divisione II personale Ufficio concorsi 70100 BARI

Il sottoscritto.......... (cognome e nome, le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili), nato a ...... (provincia di ....) il ...., residente in ...... (provincia di) via .... n. ...., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo organico del personale della ex carriera direttiva dei tecnici presso l'istituto di clinica medica prima della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (1);

3) ha riportato le seguenti condanne penali. (2);

4) è in possesso del diploma di laurea in... . .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente... ....,

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni .... ; ovvero: non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto ....;

9) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo.. .. .. (indicare anche il codice di avviamento postale).

Data,..................................

Firma ....(3)

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(2) Omettere tale dichiarazione in mancanza di condanne penali.

(3) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

87A6406

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Concorso ad un posto di operatore tecnico - elettricista

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicmbre 1970, n. 1078;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 29 febbraio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41 ed in particolare l'art. 7;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Vista la nota n. 280 del 19 gennaio 1987 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha riassegnato a questo Ateneo un posto di operaio di prima categoria (specializzato) ed ha autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Vista la delibera n. 1488 emessa dalla sezione di controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 12 ottobre 1984;

Considerato, infine, che le mansioni previste per il posto messo a concorso, rapportate alle nuove qualifiche e profili professionali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 1981, corrispondono alla quinta qualifica, area funzionale tecnico-scientifica, profilo operatore tecnico;

Accertata la disponibilità del posto;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico ad un posto di operatore tecnico in prova (operaio specializzato, qualifica di mestiere elettricista), presso l'Università degli studi di Sassari.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) licenza di scuola elementare;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentacinque, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aereonautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alla legge sul reclutamento militare.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta da bollo da L. 3.000, indirizzate al rettore dell'Università di Sassari, è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure terdiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

La commissione giudicatrice sarà nominata dal rettore e composta ai sensi dell'art. 3 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Art. 5.

Il grado di abilità professionale dei candidati sarà accertato mediante l'esecuzione di una prova d'arte o esperimento pratico in relazione alla qualifica richiesta per il posto da coprire.

La prova d'arte o esperimento pratico sarà eseguito sotto la vigilanza diretta della commissione, la quale esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità o meno dei singoli condidati, assegnando a ciascuno di essi un punteggio di merito, espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica e all'attitudine professionale. La prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno 14/20.

Le prove d'esame avranno luogo in Sassari. La data delle prove, nonché l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno le prove stesse, saranno portate a conoscenza degli aspiranti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta legale, con la firma dell'aspirante, autenticata;

b) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure familiare di dipendente statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire al rettore dell'Università di Sassari entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso purché possano essere documentati entro il termine indicato al precedente comma.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui sopra, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'attuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 7.

La commissione, espletata la prova d'arte o esperimento pratico, forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione conseguita da ciascun candidato.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva di posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

I concorrenti chiamati in servizio debbono presentare, entro il termine di trenta giorni dall'assunzione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai fini dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente o graduati) o che siano in servizio continuativo nel Corpo della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora la documentazione richiesta risultasse incompleta o affetta di vizio sanabile, gli interessati saranno invitati a regolarizzarla entro trenta giorni, a pena di decadenza.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 8.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione. Sono fatti salvi i casi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questa Università.

Art. 10.

Per quanto non previsto dal presente concorso valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

Il vincitore del concorso sarà nominato operatore tecnico in prova con diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, ed assegnato a prestare servizio presso l'Università di Sassari.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine il vincitore sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione del personale di cui all'art. 5 della legge n. 808/77.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la Sardegna, - per la registrazione.

Sassari, addì 25 febbraio 1987

Il rettore: MILELLA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la regione Sardegna, addì 9 aprile 1987
Registro n. 11 Università, foglio n. 215

87A6413

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Visto il decreto rettorale n. 3159 del 3 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1985, registro n. 24, foglio n. 253, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 2 ottobre 1985, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato, settimo livello, presso l'istituto di prima clinica generale (oggi istituto di clinica chirurgica generale) della facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo;

Accertato che per il concorso medesimo è stata presentata una sola domanda di partecipazione;

Ritenuta fondata la richiesta del direttore dell'istituto di clinica chirurgica generale di provvedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso suddetto, poiché la partecipazione di un solo candidato non consente di effettuare una valida selezione;

Decreta:

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato, settimo livello, presso l'istituto di prima clinica generale (oggi istituto di clinica chirurgica generale) della facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo sono riaperti per la durata di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Vengono richiamate col presente decreto tutte le norme e le modalità previste dal bando di concorso (decreto rettorale n. 3159 del 3 luglio 1985).

Il presente decreto sarà trasmesso alla delegazione della Corte dei conti di Genova per la registrazione.

Genova, addì 24 febbraio 1987

Il rettore: BELTRAMETTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Genova, addì 30 aprile 1987.
Registro n. 3 Università, foglio n. 154

87A6604

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 176 del 30 luglio 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

Automobile club d'Italia - Roma: Concorso pubblico, per esami, a trentadue posti di archivista.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i *Supplementi ordinari*, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221